

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto “.....” di

FATTO

Il sig. docente inserito nella graduatoria dell' Istituto di, quale aspirante ad incarichi di supplenza per la graduatoria III fascia, classe di concorso 8016 Scienze e Tecnologie Informatiche ha presentato, in data 16 ottobre 2018, una richiesta di accesso rivolta al predetto istituto.

Con tale istanza, volta a verificare la legittimità dell'attribuzione dei punti in graduatoria d'Istituto del prof., chiedeva in particolare di accedere alla documentazione posta a base della relativa posizione in graduatoria per verificarne la eventuale illegittimità con proprio conseguente danno.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva nota della amministrazione resistente la quale dichiarava che per mero disguido non si era dato corso all'istanza di accesso e che avrebbe proceduto alla notifica al soggetto controinteressato ai fini dell'accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento perché fondato nel merito: il ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di formazione della graduatoria, nel quale è inserito, e alla relativa procedura di valutazione dei punteggi.

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione di voler consentire l'accesso richiesto ma osserva che, nel caso di specie, il terzo - cui gli atti richiesti in ostensione si riferiscono - non riveste la qualità di “controinteressato” in senso tecnico ed appare superflua la notifica dell'istanza nei suoi confronti. Secondo l'orientamento costante di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza amministrativa, il partecipante ad una procedura selettiva acconsente a che i documenti a sé relativi possano essere resi conoscibili agli altri partecipanti alla selezione, in un'ottica comparativa. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto senza procedere alla previa notifica dell'istanza al terzo cui i documenti richiesti si riferiscono.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Associazione -

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologie, Belle Arti e paesaggio di

FATTO

La Associazione - Onlus ha presentato alla Soprintendenza Archeologie, Belle Arti e paesaggio di un'istanza datata 27 novembre 2018 avente ad oggetto la realizzazione di una infrastruttura – collegata all'ampliamento dell'aeroporto di - comprendente, tra l'altro, la rilocalizzazione del lago e quindi lo “spostamento della Biodiversità dal Lago di alla vasca di laminazione denominata Lago del””, nel Comune di

La Associazione, lamentando le mancate consultazioni obbligatorie con la cittadinanza, in seguito alla approvazione di una variante al progetto originario, e stigmatizzando impatti ambientali degni di nota conseguenti alle opere predette, chiedeva alla Soprintendenza tutta la documentazione relativa al procedimento istruttorio ivi inclusi i documenti istruttori prodromici alla partecipazione alla Conferenza dei Servizi sulla predetta infrastruttura.

Esplicitava il proprio interesse all'accesso con riferimento alla rappresentanza di numerosissimi cittadini della piana fiorentina che si oppongono alla realizzazione dell'ampliamento dell'Aeroporto di

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la Associazione, per il tramite del legale rappresentante sig. presentava, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente la quale, precisando che per mero disagio tecnico non si è dato corso all'istanza di accesso, si dichiara disponibile a consentire l'accesso invitando l'Associazione a recarsi presso gli Uffici della Soprintendenza, in ragione della mole della documentazione richiesta.

Precisa, inoltre, di aver attivato la procedura di notifica ai terzi controinteressati “in indirizzo” di attendere – ai fini dell'accesso – il decorso dei termini per la presentazione di eventuali motivate opposizioni.

Si osserva che i terzi in indirizzo sono: ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile/..... Aeroporti S.p.a./Ministero Infrastrutture e Trasporti/Regione Direzione Generale Giunta Regionale/Città Metropolitana di/Comune di/Comune di/Comune di/Comune di/Comune di

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Associazione – e Onlus la Commissione osserva il ricorso deve dirsi fondato poiché l'accesso richiesto appare rientrare nella nozione di "accesso ambientale". La speciale fattispecie di accesso delineata dal D.Lgs. 195/2005 si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili.

Sotto il primo profilo l'art. 3 del D.Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva.

Quanto all'individuazione delle informazioni accessibili il nostro ordinamento considera "informazione ambientale" qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 20 maggio 2014, n. ha precisato che "le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale".

La documentazione richiesta dall'accedente è qualificabile come "informazione ambientale" ai sensi e per gli effetti del Dlgs 195/2005 ed appare altresì evidente il genuino interesse ambientale sotteso alla richiesta de qua attendendo le informazioni richieste alla tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute della collettività.

Ciò premesso la Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione di voler consentire l'accesso ma osserva che, ad oggi, tale esercizio non è ancora avvenuto e pertanto la Commissione ritiene di dover accogliere il ricorso in via prudenziale. Infatti, quanto alla precisazione della amministrazione di aver proceduto alla notifica dell'istanza ai "controinteressati" e di attendere – ai fini dell'accesso – il decorso dei termini per la presentazione di eventuali motivate opposizioni, la Commissione osserva quanto segue.

Per costante giurisprudenza – e prima ancora dal dettato dell'art. art. 22 della legge n. 241/1990 come modificato dalla legge n. 15/2005 - il "controinteressato" non è qualsiasi soggetto contemplato o riguardato dall'atto ma solo quello che dall'esercizio dell'accesso vedrebbe compromesso il proprio

“diritto alla riservatezza”. La posizione del controinteressato non va ancorata ad un mero dato formale ma alla valutazione sostanziale della necessità di tutela della riservatezza del terzo stesso. Si ritiene pertanto che impropriamente l'amministrazione abbia qualificato “controinteressati” i sopra menzionati soggetti nei confronti dei quali non può porsi un problema di “riservatezza” e pertanto dovrà consentire l'accesso prescindendo dall'integrazione del procedimento di notifica agli stessi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale

FATTO

La signora, musicista violoncellista, ha presentato in data 16 ottobre 2018 una richiesta di accesso rivolta all'USR chiedendo di accedere ai seguenti documenti:

- a) tutti verbali della commissione del concorso nella regione a n. 2 posti di insegnamento nella secondaria superiore (licei musicali) classe AN55-Violoncello, indetto con DDG n. 106/2016;
- b) elenco de (o comunque il documento da cui risultano) le immissioni in ruolo (per tutte le classi di concorso) nell'A.S. 2016/2017 dei vincitori del concorso bandito con il predetto DDG n. 106/2016.

Evidenziava il proprio interesse all'accesso quale vincitrice, classificata, del predetto concorso, motivando l'istanza con la necessità di "esaminare i predetti documenti (anche in relazione al ritardo con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito) al fine di tutelare in giudizio i propri diritti ed interessi legittimi, con particolare riguardo (ma non solo) al diritto ad essere assunta a tempo indeterminato con decorrenza dal mese di settembre 2016 (e comunque dall'A.S. 2016/2017)"

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* la sig.ra – per il tramite dell'avv. del foro di - ha adito, nei termini, la Commissione affinché esaminasse il caso, ex art. 25 detta legge n. 241/90, e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento perché fondato nel merito: la ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, quale partecipante al menzionato concorso. La ricorrente deduce inoltre un interesse difensivo dell'accesso *de quo*, ex art. 24 comma 7 della legge 241/90, per la tutela della propria posizione giuridica soggettiva nell'ambito del giudizio instaurato innanzi al Giudice del Lavoro (RG/.....).

Per le suesposte argomentazioni la amministrazione adita dovrà consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di; MIUR -Ufficio Scolastico Regionale

FATTO

Il sig., collaboratore scolastico, ha presentato in data 6 novembre 2018 un'istanza di accesso rivolta all' Istituto di Istruzione Superiore "....." di chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- 1) copia della contrattazione dei carichi di lavoro del personale ATA contenente i criteri per la formulazione degli stessi carichi di lavoro;
- 2) copia del verbale della riunione della RSU inerente i carichi di lavoro del personale ATA;
Chiedeva inoltre:
- 3) (.....) di conoscere il nome o i nomi dei responsabili del procedimento amministrativo che ha prodotto l'orario di servizio per il personale ATA.

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare la propria posizione soggettiva di persona disabile e beneficiario della legge 104/92 art. 33, con riferimento alla richiesta – non accolta – di un cambio di orario per motivi personali.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta copia di una nota dell'USR rivolta all'Istituto di Istruzione Superiore "....." con invito a fornire riscontro alla Commissione, così individuandolo quale amministrazione competente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento nei riguardi dell' Istituto di Istruzione Superiore "....." - quale amministrazione competente ai fini dell'accesso richiesto - con riferimento ai punti 1) e 2) dell'istanza, perché fondato nel merito. Il ricorrente ha evidenziato la titolarità di un interesse differenziato all'accesso richiesto e la documentazione richiesta si presenta volta a dispiegare effetti sulla sua sfera soggettiva.

Il ricorso deve invece ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90, con riferimento al punto 3 dell'istanza in quanto avente ad oggetto una mera richiesta di informazioni.

Il ricorso deve dirsi infondato nei confronti del USR

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie nei confronti Istituto di Istruzione Superiore "....." limitatamente ai punti 1 e 2 dell'istanza di accesso dichiarandolo inammissibile per il resto; per l'effetto invita la predetta amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Lo respinge nei confronti dell'USR

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale/Ambito Territoriale Provinciale di

FATTO

La sig.ra, docente a tempo indeterminato, ha presentato in data 6 novembre 2018 all'USR e all'ATP di richiesta formale di visione/ estrazione di copia della seguente documentazione: “abilitazione nella classe di concorso A019 Filosofia e Storia e A018 Filosofia e Scienze Umane, ed eventuali abilitazioni che danno accesso all'insegnamento della sopra citata Disciplina, nonché titoli culturali e di servizio della Docente Prof.ssa che ha ottenuto in occasione della mobilità 2018/2019 trasferimento provinciale con punti”.

Motivava l'istanza con la necessità di valutare ogni azione giudiziaria in merito ad eventuale lesione del proprio diritto al trasferimento per l'anno scolastico 2018/2019 con riferimento alle materie di Storia e Filosofia.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente notificava il ricorso alla docente, individuandola quale controinteressata all'accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento, perché fondato nel merito: la ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento alla procedura di mobilità a cui ha partecipato. La ricorrente deduce altresì un interesse difensivo della documentazione richiesta e pertanto l'accesso dovrà essere consentito anche ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

La Commissione, quanto alla avvenuta notifica del ricorso alla signora, osserva che, nel caso di specie, la docente - cui gli atti richiesti in ostensione si riferiscono - non riveste la qualità di “controinteressato” in senso tecnico ed appare superflua la notifica del ricorso nei suoi confronti. Secondo l'orientamento costante di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza amministrativa,

il partecipante ad una procedura selettiva acconsente a che i documenti a sé relativi possano essere resi conoscibili agli altri partecipanti alla selezione, in un'ottica comparativa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La sig.ra, Assistente Capo della Polizia di Stato, in data 17 ottobre 2018 ha presentato alla Questura di un'istanza di accesso agli atti, relativi ad un procedimento dal quale era scaturito il provvedimento del ritiro dell'arma in dotazione, delle manette e del tesserino di riconoscimento, ed in particolare:

“Documentazione inviata all'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di a mezzo M.I.C. da parte di questo Ufficio, "documentazione" dalla quale la scrivente risultava affetta da "..omissis ai sensi del divo 196/03.." come si evince da nota della Questura di Ufficio Provinciale rif. Nr. / di prot., datata 05.06.2012”.

Precisava nell'istanza che la documentazione *de qua*, già oggetto di precedente richiesta, non risulta più coperta da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.c. in quanto l'Autorità Giudiziaria ha archiviato il procedimento in questione nell'anno 2013. L'Amministrazione adita, con provvedimento del 22 novembre 2018 differiva - sine die - l'accesso richiesto per *“avvenuta notifica ai soggetti controinteressati”*.

Avverso il predetto provvedimento la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni, eccependo la inesistenza di soggetti controinteressati nonché l'illegittimità di un differimento senza indicazione del termine finale.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva che la ricorrente ha sicuramente diritto di accedere alla documentazione *de qua*, vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90. I documenti richiesti, poi, sono verosimilmente contenuti nel proprio fascicolo personale e quindi liberamente accessibili avendo, altresì, una incidenza diretta sulla sfera giuridica della ricorrente. La Commissione, condividendo la eccezione sollevata dalla signora sulla illegittimità di un differimento *sine die*, ritiene però necessario ai fini del decidere, avere chiarimenti da parte della amministrazione resistente in merito ai menzionati “soggetti controinteressati”. Si richiede in particolare alla amministrazione di precisare quali essi siano e in che misura la posizione personale degli stessi venga coinvolta dall'esercizio del diritto di accesso da parte della signora

Nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente a fornire i chiarimenti richiesti, in ottemperanza dell'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato "....." di (.....)

FATTO

Il sig. ha presentato, in data 9 novembre 2018, un'istanza rivolta all'Istituto Professionale di Stato "....." di, chiedendo di accedere "a tutta la documentazione relativa al suo fascicolo personale, alle note e/o circolari sconosciute poste a base della revoca del contratto di lavoro, ai fascicoli di altri docenti (nei limiti previsti dalla Legge) per i quali, pur versando nelle stesse condizioni dello scrivente, non è stata disposta l'interruzione del contratto di lavoro".

Motivava l'istanza con la finalità di valutare le iniziative esperibili in tutte le sedi consentite "*a tutela dei propri diritti sanciti da un contratto, come docente di sostegno, stipulato in data 25/09/2018 (con scadenza al 30/06/2019) ed inopinatamente ed unilateralmente rescisso in data 31/10/2018 con un provvedimento viziato da motivazione carente e/o apparente nonché produttivo di danni gravi ed irreparabili*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva nota della amministrazione resistente nella quale si dichiara di non aver dato corso all'istanza di accesso poiché il sig. era già in possesso della documentazione richiesta ma che tuttavia, per non creare motivi di contenzioso, si è autorizzato l'accesso invitando il ricorrente a presentarsi per il relativo esercizio.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento perché fondato nel merito: il ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di revoca del proprio contratto di lavoro.

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione di voler consentire l'accesso richiesto ma osservando che, alla data odierna, non è noto se l'accesso *de quo* sia stato di fatto esercitato, ritiene di accogliere prudenzialmente il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di

FATTO

La signora, assistente tecnico, ha presentato un'istanza di accesso rivolta all'USR -A.T. di, volta a conoscere i motivi del mancato accoglimento della propria domanda di trasferimento presso l'Istituto "....." di

Chiedeva in particolare di:

- Motivare per iscritto il rigetto dell'istanza di trasferimento (...) pur in possesso dei titoli;
- Fornire i dati identificativi dell'assistente tecnico assegnatario del posto ambito dalla medesima.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza de qua la signora, per il tramite dell'avv. di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale fornisce chiarimenti in merito al mancato accoglimento della domanda di trasferimento della signora, memoria della quale la Commissione dispone la trasmissione alla ricorrente per sua utilità.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso presentato deve ritenersi inammissibile in quanto l'istanza di accesso, per come strutturata, appare volta ad ottenere una mera richiesta di informazioni nonché a richiedere un *facere* all'amministrazione adita, in contrasto con le previsioni dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006. L'accesso si esercita, infatti, solo su documenti materialmente esistenti – e non può avere ad oggetto "informazioni" - nè sussiste per l'Amministrazione un obbligo di formare un documento che non sia, di fatto, già esistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile disponendo tuttavia la trasmissione alla ricorrente, a cura della Segreteria, della memoria dell'amministrazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig., destinatario del provvedimento di revoca della patente a seguito della sentenza penale del Tribunale di n. /, riferisce di aver presentato diverse istanze d'accesso rivolte alla Prefettura di chiedendo di ottenere copia del decreto di revoca della patente.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza si è rivolto alla Commissione per ottenere copia del predetto decreto nonché la restituzione dei “due documenti di guida”. Riferisce nel ricorso di aver “fortunatamente rinvenuto copia del provvedimento di revoca”, non consentendo – con tale precisazione – di comprendere appieno la vicenda né le ragioni della ulteriore richiesta d'accesso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, dopo aver ricostruito i fatti, dichiara di non aver dato corso all'istanza avendo già inviato – dopo richiesta del - in data 28.6.2018 una notifica del provvedimento di revoca in oggetto, sia a mezzo posta che a mezzo mail. Eccepisce altresì che il sig. non ha esplicitato alcuna motivazione per la reiterazione della richiesta (smarrimento e simili) gravando l'amministrazione con una serie di richieste di accesso identiche.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, in via preliminare e con riferimento alla richiesta di restituzione delle patenti, osserva di non essere assolutamente competente in merito e, pertanto, il ricorso con riferimento a tale parte deve ritenersi inammissibile.

Ciò premesso la Commissione condivide le eccezioni avanzate dalla amministrazione resistente relative alla reiterazione delle istanze di accesso – che non dovrebbero gravare l'operato della amministrazione adita - e alla mancata esplicitazione dell'interesse sotteso alle plurime richieste osservando che il ricorrente, confusamente, dichiara nel ricorso di averne rinvenuto copia.

Ciò nonostante, in punto di diritto, si osserva che il diritto all'accesso non si esaurisce neppure, invero, con il relativo esercizio e pertanto l'amministrazione adita dovrà nuovamente inviare una copia

del decreto di revoca della patente all'odierno ricorrente che vanta un interesse differenziato all'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente con riferimento alla richiesta di copia del provvedimento di revoca della patente, dichiarandolo inammissibile per il resto; per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

La signora, pensionata, in data 16 ottobre 2018 ha presentato una richiesta di accesso rivolta alla Direzione Provinciale Inps di chiedendo copia della “istruttoria eseguita a seguito di istanza di riesame del 13.8.2018” relativa alla mancata applicazione della circolare Inps n. 47 del 2018.

Motivava l’istanza con la necessità di verificare le ragioni della mancata applicazione della predetta circolare e valutare la eventuale tutela della propria posizione soggettiva.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la signora ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente la quale, tra l’altro, ha dedotto che la ricorrente omette di rappresentare di aver avuto già in precedenza pieno accesso agli atti mediante visione del fascicolo in data 27 luglio 2018. In tale occasione accedeva ai documenti relativi al provvedimento di indebito per la revoca di prestazione di invalidità civile ritualmente notificato dall’Istituto alla Signora per omessa comunicazione del superamento dei limiti reddituali che ne determinavano il diritto per il periodo 2005/2016. Su tale provvedimento di recupero somme indebite, infatti, la Signora ha chiesto di esercitare il diritto di accesso mediante presa visione della documentazione agli atti. La sede INPS di ha dato positivo seguito consentendo la visione dell’intero fascicolo al sig. che, munito di specifica procura, ha esercitato l’accesso in nome e per conto della Signora

Precisa inoltre che, *“attualmente, nessun ulteriore atto, successivo al materiale accesso agli atti compiuto dal delegato della Signora, risulta formato e/o detenuto da questi Uffici e pertanto questa Sede provinciale non può ritenersi responsabile di alcun comportamento omissivo”*.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora osserva quanto segue.

La circostanza dell’avvenuto esercizio del diritto di accesso da parte del sig., in nome e per conto della sig.ra, non incide sulla legittimità di una nuova istanza di accesso avente ad oggetto, peraltro, diversa documentazione rispetto a quella già acceduta. La nuova istanza aveva infatti ad

oggetto la documentazione relativa alla istruttoria compiuta dall'INPS a seguito di domanda di riesame (successiva all'accesso).

Ciò precisato, però, non può non tenersi conto della dichiarazione della amministrazione resistente di non detenere altra documentazione oltre quella già acceduta e contenuta del fascicolo personale della signora, che è stato interamente visionato.

Pertanto il ricorso presentato non può trovare accoglimento per inesistenza della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso per inesistenza della documentazione oggetto di istanza.

Ricorrente: di

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il sig. legale rappresentante della ditta individuale ha presentato una istanza di accesso rivolta all' Ispettorato Territoriale del Lavoro di chiedendo "copia dei documenti amministrativi e ogni altro atto assunto dalla P.A. in riferimento alla richiesta" di copia dei registri presenze dei partecipanti al corso di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, notificato unitamente a verbale di ispezione.

Deduceva un interesse difensivo dell'accesso richiesto.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza sulla dedotta carenza di interesse all'accesso non essendo stato notificato alcun verbale ispettivo. Precisava inoltre che, poiché dagli accertamenti eseguiti, è stata comunicata notizia di reato alla Procura della Repubblica l'accesso sarebbe precluso ai sensi dell'art. 329 cpp e dall'art. 8 comma 5 lett. c) del DPR 352/92.

Avverso tale provvedimento la, come rappresentata, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, riportandosi integralmente alle argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla la Commissione osserva che la ricorrente è certamente titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto in quanto la documentazione si riferisce direttamente alla società stessa ed è destinata a produrre effetti giuridici nella sfera giuridica della medesima apparendo assolutamente congruo il riferimento al necessario diritto di difesa.

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente secondo la quale l'accesso sarebbe precluso ai sensi dell'art. 329 cpp e dall'art. 8 comma 5 lett. c) del DPR 352/92, essendo stata comunicata notizia di reato alla Procura ma, in merito, osserva quanto segue.

Secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione in linea con la recente giurisprudenza del TAR l'accesso non è per ciò stesso precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta

all'accesso e, qualora i documenti richiesti siano stati sequestrati, richiedere altresì l'estrazione di copia dei medesimi.

Sulla base della suesposte considerazioni la Commissione sospende la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura precedente il nulla osta all'accesso richiesto dalla Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere all'incumbente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale/Ambito Territoriale Provinciale di

FATTO

La sig.ra, docente a tempo indeterminato, ha presentato in data 8 novembre 2018 all'USR e all'ATP di richiesta formale di visione/ estrazione di copia della seguente documentazione: “abilitazione nella classe di concorso A019 Filosofia e Storia e A018 Filosofia e Scienze Umane, ed eventuali abilitazioni che danno accesso all'insegnamento della sopra citata Disciplina, nonché titoli culturali e di servizio della Docente Prof.ssa che ha ottenuto in occasione della mobilità 2018/2019 trasferimento provinciale con punti”.

Motivava l'istanza con la necessità di valutare ogni azione giudiziaria in merito ad eventuale lesione del proprio diritto al trasferimento per l'anno scolastico 2018/2019 con riferimento alle materie di Storia e Filosofia.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Notificava il ricorso alla docente, individuandola quale controinteressata all'accesso.

Successivamente perveniva copia di una nota dell'USR rivolta all'ATP di con invito a quest'ultima a dar corso all'istanza di accesso in quanto amministrazione a tal fine competente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento, perché fondato nel merito, nei confronti dell'ATP di individuato quale amministrazione competente ai fini dell'accesso: la ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento alla procedura di mobilità a cui ha partecipato. La ricorrente deduce altresì un interesse difensivo della documentazione richiesta e pertanto l'accesso dovrà essere consentito anche ex art. 24 comma 7 della legge 241/90. La Commissione, quanto alla avvenuta notifica del ricorso alla signora, osserva che, nel caso di specie, la docente - cui gli atti richiesti in ostensione si riferiscono - non riveste la qualità di “controinteressato” in senso tecnico ed appare superflua la notifica del ricorso nei suoi confronti. Secondo l'orientamento costante di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza

amministrativa, il partecipante ad una procedura selettiva acconsente a che i documenti a sé relativi possano essere resi conoscibili agli altri partecipanti alla selezione, in un'ottica comparativa.

Il ricorso deve invece essere respinto nei confronti dell'USR

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie nei confronti dell'Ambito Territoriale Provinciale di, quale amministrazione competente ai fini dell'accesso, e per l'effetto invita la predetta amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione; lo dichiara infondato nei confronti dell'USR.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di - Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

FATTO

Il sig. ha presentato, in data 12 ottobre 2018, una richiesta di accesso rivolta al chiedendo di ottenere copia della Delibera n. del 25.06.2015 del Consiglio del Dipartimento. Precisava che la stessa sarebbe stata utilizzata dalla rivista, tedesca, per la redazione di un articolo.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 6 novembre 2018 deducendo la non sussistenza dei presupposti né per un accesso documentale né per un accesso civico.

Avverso tale provvedimento il sig. ha inviato, in data 4 dicembre 2018, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che l'istante non ha esplicitato né nell'istanza né nel ricorso un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso *de quo* e non ha evidenziato la strumentalità tra la documentazione richiesta e il presunto interesse fatto valere.

Il ricorso deve dirsi pertanto inammissibile ex art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990 e art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio Scolastico Provinciale

FATTO

La signora, docente, ha presentato – per il tramite dell'avv. di, una richiesta di accesso datata 29 ottobre 2018 e rivolta all'USR e all'USP di, chiedendo copia della seguente documentazione:

- Organico di Diritto per l'a.s. 2017/18 e per l'a.s. 2018/19 degli Istituti Secondari di primo grado per la classe di concorso A030 (numero di Cattedre interne ed esterne, scuole e ore di completamento delle COE, numero di docenti titolari in OD, numero di classi e numero di ore cd di "potenziamento");
- Organico di Fatto a.s. 2018/19 degli Istituti Secondari di primo grado per la classe di concorso A030 (numero di Cattedre interne ed esterne, scuole e ore di completamento delle COE, numero di docenti titolari in OD, numero di classi e numero di ore cd di "potenziamento").

Motivava l'istanza con la necessità di conoscere lo stato del mancato trasferimento che la Prof.ssa aveva chiesto presso la scuola “.....” di

A tal riguardo l'avv. precisa nel ricorso che “solo l'analisi di tali documenti permetterebbe all'istante di comprendere il motivo per cui nell'a.s. 2018/19 la Pubblica Amministrazione chiamata in causa abbia optato per un numero di cattedre nella scuola "....." tale da non permettere il trasferimento della Prof.ssa

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra - per il tramite dell'avv. - ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva nota dell'Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di nella quale si eccepisce la carenza di qualsivoglia interesse differenziato all'accesso richiesto precisando che nessun trasferimento è comunque avvenuto su

Si indica che gli organici richiesti sono disponibili presso le Scuole eccependo però la tardività di una eventuale contestazione degli organici.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento perché fondato nel merito: la ricorrente vanta un interesse diretto, concreto

ed attuale all'accesso richiesto con riferimento alla domanda di trasferimento – non accolta – che la medesima aveva presentato.

Appare priva di pregio l'argomentazione dell'Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di relativa alla tardività di una eventuale contestazione degli organici: il diritto di accesso non si esaurisce con il decorso dei termini per eventuali impugnative o contestazioni potendo, la documentazione richiesta, essere funzionale alla tutela della posizione giuridica soggettiva dell'istante in ogni sede a ciò deputata. Quanto alla affermazione che la documentazione richiesta sarebbe disponibile presso gli Istituti si osserva che la amministrazione adita – ove in possesso anch'essa dei documenti *de quibus* – dovrà renderli disponibili consentendo l'accesso. A tal riguardo si osserva che l'amministrazione non ha mai dichiarato di non detenere la documentazione in oggetto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della

FATTO

La signora ha presentato un'istanza di accesso rivolta alla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di chiedendo di accedere a diversa documentazione relativa al sig., coniuge separato.

Chiedeva in particolare copia:

- 1) delle dichiarazioni dei redditi (Modello Unico persone Fisiche) del Sig. relative agli anni di imposta 2016, 2017, 2018.
- 2) degli studi di settore e certificazione UNICA relative agli anni 2016, 2017 e 2018; nonché di prendere visione di:
- 3) delle comunicazioni inviate, dal 1/1/2016 alla data di risposta alla odierna istanza, da tutti gli operatori finanziari all'Anagrafe Tributaria – sezione Archivio dei Rapporti Finanziari – relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed extra/conto ed ai rapporti di qualsiasi genere riconducibili, anche in qualità di delegante o delegato, al sig.;

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare il proprio diritto e quello dei propri figli ad un adeguato assegno di mantenimento, ad oggi negato, e quindi al fine di dimostrare in giudizio le concrete ed effettive disponibilità economiche del marito ed ottenere, in tal modo, il riconoscimento dell'assegno separativo.

In data 30/10/2018, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di trasmetteva la richiesta di accesso alla Direzione Regionale della, in quanto competente.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale di comunicava il rigetto della richiesta di accesso, con provvedimento del 7 novembre 2018, deducendo, tra l'altro:

- l'inesistenza di una assoluta necessità dell'accesso richiesto ma di una mera utilità del medesimo, trattandosi di una istanza di accesso avente carattere "esplorativo";
- che l'accesso all' Archivio dei rapporti finanziari è fortemente limitato sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, poiché è accessibile unicamente dai soggetti individuati dal combinato disposto dell'art. 7, comma 11, del D.P.R. 605/73 e dall'art. 4 del decreto interministeriale del 4 agosto 2000, n. 269 ed i soggetti autorizzati possono accedervi per le sole finalità elencate nelle predette fonti normative;

- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. del 14/05/2014, riconosce e qualifica le comunicazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari come portatrici di dati "sensibili", non intendendo in questo caso una particolare categoria di dati personali non comuni né sensibili in senso propriamente detto, ma particolarmente rilevanti e significativi per la riservatezza dell'interessato. Il Consiglio di Stato nella predetta sentenza ponendo l'accento sulla specialità dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari, ha ritenuto indispensabile effettuare un bilanciamento degli interessi, affermando che "l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 30 giugno 2003 e delle norme di cui alla L.241 del 1990" per cui nel caso di cui trattasi "la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell'assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti sensibili del coniuge". Il Consiglio di Stato, dunque, non fissa una prevalenza tout court del diritto di accesso ai fini della difesa di un interesse giuridicamente rilevante, ma dispone che è necessario, caso per caso, effettuare un bilanciamento tra l'interesse che si vuole salvaguardare attraverso l'esercizio del diritto di difesa e il diritto alla riservatezza del terzo.

- che anche il legislatore, infine, con le recenti modifiche apportate all'art. 492-bis c.p.c. ed all'art. 155-sexies disp. att. cpc (come modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119), da un lato, ha reso più agevole l'accesso ai dati finanziari dell'ex-coniuge espressamente prevedendo che nei procedimenti di famiglia "l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento" (e non più al Presidente del Tribunale); dall'altro, implicitamente conferma l'esigenza avvertita dal legislatore di contemperare il diritto di accesso agli atti e quello alla riservatezza (ambedue interessi di rango primario) prevedendo che tale bilanciamento avvenga tramite un terzo imparziale (giudice del procedimento).

- che la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3461 del 13/07/2017, per fattispecie quali quella in esame (accesso ai dati finanziari e tributari dell'ex-coniuge in pendenza di causa civile in materia di separazione/divorzio), evidenzia come occorre considerare, in primo luogo, che il diritto alla tutela giurisdizionale, per il tramite della acquisizione di documenti amministrativi al processo, è assicurato e disciplinato dal relativo codice di procedura civile; in secondo luogo, che il giudizio nell'ambito del quale la parte istante intende utilizzare i documenti richiesti, è un giudizio tra soggetti privati, al quale la pubblica amministrazione è totalmente estranea.

- che con riguardo alla richiesta di accesso agli "Studi di settore (...) relativi ai medesimi anni 2016, 2017 e 2018" la stessa non può trovare accoglimento, oltre che per le medesime ragioni del mancato accoglimento della richiesta di accesso ai dati tributari, anche per l'ulteriore circostanza che la giurisprudenza amministrativa che pure ammetteva l'accesso a copia delle dichiarazioni dell'ex coniuge

in pendenza di una causa in materia di famiglia (separazione tra coniugi e determinazione dell'assegno di mantenimento), esclude comunque dall'accesso gli allegati alla dichiarazione, "vietando la normativa vigente [Art. 5, comma 1, lett. d) del D.M. n. 603 del 29/10/1996, adottato dal Ministero delle Finanze] l'accesso agli atti e documenti allegati alle predette dichiarazioni" (cfr. Tar Sicilia – Palermo n. 452/2009).

- La richiesta dei dati tributari relativi all'anno di imposta 2018, peraltro, è di fatto improcedibile posto che le dichiarazioni fiscali per detto anno saranno presentate nel 2019.

Avverso tale provvedimento la sig.ra proponeva nei termini ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato sig.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale riportandosi integralmente alle argomentazioni già avanzate a sostegno del diniego opposto insiste per il rigetto del ricorso ribadendo che laddove consentita, non può che essere ritenuta come circoscritta alla sola visione dei dati riguardanti l'esistenza e la natura dei rapporti finanziari della controparte dell'odierno istante.

La Commissione, nella seduta del 19 Dicembre 2018, rilevando che non si aveva ancora certezza in merito all'avvenuta consegna del ricorso al controinteressato - e quindi sulla decorrenza dei termini per la presentazione di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione - sospendeva la decisione fino allo spirare dei predetti termini. Invitava altresì la ricorrente ad inviare copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso al controinteressato, rimanendo medio tempore interrotti i termini di legge.

In ottemperanza all'incombente istruttorio disposto nel *plenum* del 19 Dicembre 2018 la ricorrente inviava alla Commissione la ricevuta di avvenuta consegna del ricorso al controinteressato.

Perveniva altresì memoria del controinteressato, sig. il quale, senza evidenziare eventuali profili di riservatezza da tutelare e contrapposti al diritto di accesso della istante, insisteva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Appare, a tal riguardo, priva di pregio l'argomentazione della amministrazione adita relativa ad una carenza di rigida necessità dei documenti richiesti.

Ad avviso della Commissione sembra difficilmente condivisibile la pur autorevole affermazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3461/2017, invocata dalla resistente amministrazione, che qualifica gli atti richiesti come "documenti sensibili del coniuge". Si tratta, pur sempre, di dati patrimoniali e reddituali e non di dati sensibili nella definizione recata nel codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003).

Parimenti la Commissione non ritiene di poter condividere la posizione assunta dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza, nella parte in cui statuisce che l'esigenza conoscitiva può essere assicurata e soddisfatta solo all'interno del processo instaurato *"ciò perché l'acquisizione di prove documentali non può che avvenire se non nella sede tipica processuale e nel rispetto del principio del contraddittorio; ed inoltre perché il giudice "deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo", se del caso ordinandone la citazione in giudizio (art. 211 c.p.c.)"*.

In questo modo si afferma il principio per cui il diritto di accesso laddove si scontra con il diritto alla riservatezza di un terzo può trovare componimento solo all'interno di un processo e sotto il controllo di un giudice, l'unico ritenuto idoneo a valutare e a ponderare gli interessi in gioco, con la conseguenza che *"la possibilità di acquisire extra iudicium i documenti amministrativi dei quali una delle parti intende avvalersi in giudizio si traduce in una forma di singolare "aggiramento" delle norme che governano l'acquisizione delle prove e costituisce un vulnus per il diritto di difesa dell'altra parte, la quale, lungi dal potersi difendere nella sede tipica prevista dall'ordinamento processuale, si troverebbe a dover esporre le proprie ragioni non già dinanzi ad un giudice, bensì innanzi alla pubblica amministrazione, in qualità di controinteressato"* (sempre C.d.S. n. 3461/2017 cit.).

Così argomentando, però, non si considera che l'introduzione del 492 bis c.p.c. nulla ha mutato nella disciplina dell'accesso ex lege 241/90 rispetto alla quale si pone come strumento ben distinto e azionabile sulla base di diversi presupposti: tale articolo si riferisce espressamente ed esclusivamente al giudizio di esecuzione, di cui costituisce una fase, con la finalità della individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento. L'accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame - e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge. Deve pertanto conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla L. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare.

In conclusione, la Commissione ritiene di dare seguito al proprio costante orientamento e conseguentemente deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione relativi al coniuge, detenuti dall'Agenzia delle entrate.

La Commissione condivide, però, l'eccezione della amministrazione adita relativa alla impossibilità di consentire l'accesso dati tributari relativi all'anno di imposta 2018, posto che le dichiarazioni fiscali per detto anno saranno presentate nel 2019. Con riferimento a tale parte dell'istanza il ricorso non può essere accolto per inesistenza della documentazione richiesta.

La Commissione precisa inoltre che il diritto di accesso deve esercitarsi nella duplice forma della visione e dell'estrazione di copia, pertanto laddove l'istante abbia chiesto specificamente l'estrazione di copia questa dovrà essere consentita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie, rigettandolo solo per la parte relativa alla richiesta dati tributari relativi all'anno di imposta 2018, per inesistenza della documentazione richiesta; per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Compartimento Polizia Stradale per le "....." di/Dirigente della Sezione Polizia Stradale

FATTO

Il sig., Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in data 11 novembre 2018 ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al Compartimento Polizia Stradale per le "....." di Chiedeva in particolare copia di tutti gli "atti del procedimento disciplinare istruito da codesta Amministrazione a proprio carico ed iniziato con lettera di contestazione con prot. n. del 22 ottobre 2018".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva nota della amministrazione resistente la quale dichiarava di aver proceduto all'annullamento in autotutela del provvedimento *de quo* per incompetenza e all'annullamento della contestazione degli addebiti e di ogni altro atto medio tempore intercorso. L'annullamento cassa *ab origine* l'atto emesso al punto da renderlo non più in grado di dispiegare alcun effetto o conseguenza giuridicamente rilevante. L'amministrazione ha rimesso gli atti al Dirigente della Sezione Polizia Stradale quale organo competente per l'irrogazione della sanzione disciplinare inferiore alla pena pecuniaria. L'amministrazione deduce pertanto di non aver serbato silenzio sull'istanza presentata avendo notificato tale decreto di revoca in autotutela.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione adita di aver proceduto all'annullamento del procedimento disciplinare in autotutela per incompetenza ma, a tale riguardo, osserva quanto segue. L'amministrazione ha proceduto alla trasmissione dei predetti atti al superiore gerarchico, per la gestione del procedimento disciplinare a carico del Non può pertanto dirsi venuto meno l'interesse del richiedente a conoscere gli atti di un procedimento che, di fatto, non si è esaurito ma è stato solamente oggetto di trasferimento di competenza alla Autorità gerarchicamente sovraordinata. Pertanto l'amministrazione originariamente adita, ove ancora in possesso di copia della documentazione richiesta, dovrà consentirne l'accesso. Viceversa, qualora non detenga più copia della predetta documentazione dovrà inoltrare l'istanza

d'accesso ricevuta al Dirigente della Sezione Polizia Stradale ai fini dell'accesso richiesto. Il ricorso deve dirsi, pertanto, fondato vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 nonché in un'ottica difensiva con riguardo al procedimento disciplinare a suo carico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie nei confronti del Compartimento Polizia Stradale per le "....." di nonché, in via subordinata e prudenziale, nei confronti del Dirigente della Sezione Polizia Stradale e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale delle Ricerche -Ufficio Concorsi

FATTO

La sig.ra ha partecipato al concorso del CNR indetto con bando/..... e, avendo rilevato “gravi discrepanze fra titoli autocertificati e titoli realmente posseduti” da alcuni partecipanti nominativamente indicati, ha inoltrato all'Ufficio Concorsi del CNR un'istanza di verifica puntuale delle dichiarazioni autocertificate rese in sede di partecipazione al predetto concorso. Impugnava, altresì, innanzi al TAR la graduatoria finale.

Successivamente, in data 19 novembre 2018, ha presentato all'Ufficio Concorsi un'istanza di accesso ai documenti relativi alla attività di verifica espletata dall'amministrazione in seguito all'istanza dalla medesima presentata. Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza d'accesso presentata, la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva che il ricorso è meritevole di essere accolto avendo la ricorrente evidenziato la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto. La sig.ra, in qualità di partecipante alla procedura concorsuale *de qua*, ha diritto di accedere a tutti i documenti relativi alla stessa – compresi quelli relativi agli altri partecipanti - vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90. Ha diritto altresì di accedere ai documenti relativi alla attività di verifica posta in essere dalla amministrazione adita poiché questi hanno una incidenza diretta sulla sfera giuridica della ricorrente e sono funzionali alla difesa dei propri interessi nelle sedi a ciò deputate.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico "Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione IV - Radiodiffusione televisiva e sonora. Diritti d'uso"

FATTO

La s.r.l. è stata destinataria di un provvedimento di revoca del diritto d'uso di frequenza poi riassegnata alla s.r.l. Conseguentemente in data 20 marzo 2018 ha presentato un'istanza *ex lege* 241/90, rivolta al MISE, chiedendo di accedere a numerosa documentazione relativa alla s.r.l. tra cui quella presentata dalla stessa in sede di domanda di partecipazione al bando e la relativa valutazione, nonché documentazione di carattere tecnico quali relazioni tecniche di sviluppo della Rete, schema di rete dei PDA e dei ponti di collegamento e dello schema di rete degli impianti di diffusione del segnale televisivo. Il MISE rigettava l'istanza con provvedimento del 2 maggio 2018, deducendo la carenza di un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante all'accesso richiesto nonché ritenendo l'istanza tesa ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della P.A., precisando, inoltre che nei documenti oggetto della richiesta "sarebbero contenute notizie che, nel loro insieme, rappresenterebbero informazioni tutelate dal diritto della riservatezza e dalla segretezza aziendale". Avverso tale provvedimento la s.r.l. adiva nei termini la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, la quale, nella seduta del 5 luglio 2018 dichiarava il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del D.P.R.184/2006 per mancata allegazione della ricevuta di spedizione dello stesso alla controinteressata s.r.l.

Con nuova istanza del 25 ottobre 2018 la s.r.l. chiedeva nuovamente al MISE di accedere alla predetta documentazione evidenziando elementi di novità rispetto alla precedente istanza, quali la pendenza di un procedimento giurisdizionale innanzi al TAR Lazio (RG/.....) e la analitica individuazione delle doglianze avanzate con precisazione dell'interesse ad accedere.

Il MISE rigettava nuovamente l'istanza, con provvedimento del 5 dicembre 2018, sulla base delle medesime argomentazioni avanzate in sede di diniego della prima istanza di accesso, integralmente richiamate, facendo altresì riferimento ad una opposizione all'accesso formulata dalla controinteressata, ma non allegata al diniego.

Avverso tale provvedimento la srl per il tramite dell'avv. di ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla s.r.l. la Commissione osserva che la ricorrente dichiara di inviare, unitamente al ricorso, le ricevute di spedizione del medesimo alla controinteressata ma esse non figurano negli allegati presenti tra le diverse ricevute di messaggi pec annesse. La Commissione, pertanto, ritiene di dover sospendere la decisione chiedendo alla ricorrente di fornire prova della avvenuta spedizione del ricorso alla s.r.l., inviando le relative ricevute pec di accettazione e consegna del messaggio, in ossequio alla previsione dell'art. 12, comma 4, lettera *b*) del D.P.R.184/2006

Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la ricorrente ad adempiere all'incumbente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: UIL - PA Polizia Penitenziaria Segreteria Territoriale per la Provincia di

contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di

FATTO

Il sig., in qualità di segretario generale UIL - PA Polizia Penitenziaria Segreteria Territoriale per la Provincia di, ha presentato un' istanza di accesso rivolta alla Direzione della Casa Circondariale di chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- “carteggio utilizzato nell'istruttoria relativa alla formazione della graduatoria provvisoria degli interpellati per la mobilità interna del settembre 2018 nella CC di; copie necessarie per valutare e comparare l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli punti indicati dall'accordo regionale sulla mobilità interna del personale del 13/06/2017, nonché a valutare la corrispondenza o meno degli atti eseguiti al suddetto accordo.

Motivava l'istanza deducendo la non sufficienza della “graduatoria provvisoria fornita con i soli dati del nome e cognome del concorrente e punteggio totale assegnato” per compiere le verifiche previste dal mandato.

Con successiva comunicazione l'organizzazione sindacale chiariva che la richiesta di accesso poteva ritenersi sostanzialmente soddisfatta anche dalla consegna di uno schema riepilogativo dal quale si possano evincere anche i punteggi parziali relativi alle singole voci che concorrono alla formazione del punteggio totale, opportunamente dettagliata, escludendo quindi documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale.

L'amministrazione adita rigettava, con provvedimento del 23 novembre 2018, forniva alcuni chiarimenti in merito ai criteri utilizzati ai fini della selezione, inviando copia dei criteri per lo svolgimento della mobilità locale e l'avviso di indizione dell'interpello. Rigettava, però, l'istanza con riferimento ai punteggi ottenuti dai partecipanti, in quanto riservati e coperti da segreto d'ufficio e deduceva che tali documenti avrebbero potuto essere resi accessibili solo con delega dei diretti interessati.

Avverso tale provvedimento di rigetto il sig. n.q. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che, per quanto attiene alla legittimazione del sindacato, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A., per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie i documenti richiesti appaiono inerire alle prerogative del sindacato in quanto tale essendo relativi ad una materia oggetto di contrattazione e concertazione. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Studio Legale dell'avv. - Consiglio Ordine degli Avvocati di - Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di - Commissione accesso documenti amministrativi - Consiglio Nazionale Forense

La Commissione pronuncia il non luogo a provvedere non trattandosi di ricorso ma di istanza di accesso reiterata nonché di richiesta di intervento rivolta alla Commissione unitamente agli altri Organismi/Autorità intestati.

Ricorrente:, nella qualità di liquidatore di – Società cooperativa sociale in liquidazione
contro

Amministrazione resistente: Inps – Direzione Provinciale di

FATTO

Il 26.11.2018, nella qualità di liquidatore di – Società cooperativa sociale in liquidazione, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso a tutta la documentazione diretta ed indiretta collegata alla domanda del 17.6.2018.

In data 28.11.2018 l'Inps ha consegnato la documentazione direttamente collegata all'istanza del 17.6.2018 in forza della decisione della Commissione per l'accesso del 23 ottobre 2018, che ha accolto il ricorso.

Il 28.11.2018 ha richiesto all'Inps l'accesso anche agli atti alla procedura di accesso del 17.6.2018 per avere principalmente copia delle note di diniego dei sig.ri e, nonché le memorie dell'Istituto.

L'ufficio competente non forniva riscontro, lasciando maturare il silenzio rigetto sull'istanza di accesso presentata.

Deducendo, pertanto, la formazione del silenzio rigetto sull'istanza de qua, l'istante, nella qualità, ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Inps, che ha comunicato di aver informato dell'istanza di accesso i controinteressati, spirando senza opposizione i prescritti termini, e di aver consegnato il 9 gennaio 2019 la documentazione via pec al ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 9 gennaio u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Reggimento Carabinieri “.....”

FATTO

Il luogotenente formulava il 30.10.2018 all'Amministrazione un'istanza di accesso con cui chiedeva di acquisire copia dell'esito accertamenti amministrativi richiesti con istanza di indagine amministrativa il 24/5/2018, sollecitata dal, essendogli stato notificato un avviso di procedimento disciplinare per irrogazione di sanzione disciplinare di corpo diversa dalla consegna di rigore, per aver assunto un comportamento negligente tale da aver impedito ai militari presenti al distacco la consumazione del 2° ordinario in data 18.2.2018.

La vicenda trae origine da un evento occorso in il 18.2.2018, allorché il Luogotenente, comandato quale responsabile di contingente, non si attivava in favore del personale ivi distaccato, affinché fruisse del pasto serale.

A fondamento dell'istanza di accesso ha posto il corretto funzionamento della P.A. a garanzia dei propri diritti ed equo trattamento amministrativo.

L'Amministrazione resistente negava l'accesso rappresentando che si trattasse di un controllo generalizzato dell'operato della P.A.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il diritto di accesso va nel caso di specie garantito venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990.

Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale

della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità (sul punto cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 26/08/2014, n. 4286).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore dell'Esercito Italiano - Dipartimento del Personale

FATTO

Il 29.8.2018,, nella sua qualità di Caporal Maggiore Scelto dell'Esercito Italiano, in servizio effettivo presso il Reggimento Fanteria "....." in, premesso che è stata rigettata l'istanza di assegnazione temporanea dal medesimo presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. 104/92, con provvedimento confermato in via cautelare dal TAR e dal Consiglio di Stato e per il quale pende giudizio di merito avanti al TAR, formulava istanza di accesso e di estrazione copia dei seguenti documenti:

- tabelle organiche relative a tutti gli EDR dislocati nelle provincie di, e relative alla posizione di Caporal Maggiore scelto con incarico di fuciliere con riferimento alle dotazioni complessive di VFP (volontario in ferma prefissata) e di VSP (volontario in servizio permanente) relative al periodo compreso tra l'istanza del ricorrente (27.3.2017) ed il provvedimento impugnato (2.2.2018) con indicazione dei posti previsti in organico e di quelli occupati.

L'istanza era motivata sulla base del rigetto della domanda proposta dal ricorrente ad essere trasferito a o o in una delle Provincie di e al fine di poter assistere il padre affetto da handicap grave; rigetto motivato con la circostanza che non vi erano posti vacanti nelle sedi indicate e che il padre dell'istante risultava utilmente assistito da altri parenti.

Con provvedimento del 19.10.2018 l'Amministrazione resistente accoglieva solo parzialmente l'istanza, evidenziando che per quanto concerne la richiesta di accesso ed estrazione copia delle tabelle organiche relative a tutti gli EDR dislocati nelle provincie di, e si trattava di dati sottratti all'accesso ex art. 1048 D.P.R. 90/2010 co.1, lett. r) e che ad ogni modo atteso che la giurisprudenza consente la visione, forniva i dati percentuali relativi allo stato di alimentazione degli enti richiesti.

Negava l'accesso alle tabelle relative alle posizioni dei VSP, non avendo rispetto ad esse alcun interesse l'istante in quanto appartenente alla diversa categoria dei VFP.

Avverso tale provvedimento di diniego parziale ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/1990 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha specificato che la mancata ostensione delle tabelle organiche è stato oggetto di approfondimento nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4493/2014, secondo cui *"la tendenziale segretezza della documentazione deve essere temperata con le esigenze di*

difesa, operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell'ostensione (apposizione di omissis, visione senza rilascio di copia, etc.)”.

Il Consiglio di Stato ha individuato, quale modalità idonea ad assicurare il predetto contemperamento, la sola visione del documento senza il rilascio di copie, perché riproducibili e divulgabili ed in grado di arrecare grave nocumento agli interessi pubblici tutelati dall'amministrazione (incolumità, sicurezza).

Lo Stato Maggiore dell'Esercito ha fatto altresì presente che il Caporal Maggiore è stato assegnato presso il Reparto di ai sensi della L.104/92.

La Commissione nella seduta del 29 novembre 2018 ha ritenuto necessario conoscere dalla parte ricorrente se sussista ancora interesse alla decisione, stante l'assegnazione di presso la^ Fanteria “.....” in

Atteso inoltre, che parte ricorrente aveva dedotto a pagina 3 del ricorso alla Commissione di aver preso visione delle tabelle organiche in data 26/10/2018 e poi nelle conclusioni a pagina 5 aveva eccepito che non era stata consentita neanche la visione, essendosi limitata l'Amministrazione a riferire dati che assumeva essere stati estratti dalle medesime, la Scrivente ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, chiedere alle parti chiarimenti in merito.

Lo Stato Maggiore dell'Esercito con memoria del 20/12/2018 ha evidenziato che non risulta formalizzata alcuna manifestazione di interesse da parte del, ferma restando la sussistenza dell'esigenza di addivenire ad una decisione chiarificatrice nella specifica materia.

Ha poi ribadito di aver dato visione delle tabelle organiche.

DIRITTO

La Commissione osserva che, non risultando formalizzata, a seguito dell'ordinanza istruttoria della Scrivente del 29 novembre 2018 alcuna manifestazione attuale di interesse alla decisione da parte dell'istante, deve ritenersi che in capo al medesimo difetti la sussistenza di un interesse attuale, diretto e concreto all'accesso richiesto.

Il ricorrente non può attualmente definirsi, pertanto, soggetto “interessato” ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90.

Né l'interesse può dirsi esistente per il solo fatto che Stato Maggiore dell'Esercito vorrebbe addivenire ad una decisione chiarificatrice nella specifica materia, atteso che quest'ultima potrebbe essere ottenuta mediante la richiesta di un parere alla Commissione nella specifica materia de qua.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità di - Regione

FATTO

Il 4.12.2018,, dipendente della Regione matricola n., afferente all'Ufficio Autorità di, dopo essersi recata per effettuare l'accesso richiesto con istanza del 18 ottobre 2018, formulava nei confronti dell'Amministrazione resistente richiesta di accesso dei seguenti atti:

- 1) *“visione di fascicoli completi contenenti la documentazione in base alla quale è stata compilata la scheda di progressione economica orizzontale PEO 4 per l'anno 2017 di cinque funzionari afferenti all'Ufficio:*

.....

.....

.....

.....

.....”.

L'istanza era motivata dal fatto che la ricorrente ha necessità di acquisire detta documentazione per la difesa in giudizio.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione, parte ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria della Regione dell'11.1.2019, che ha evidenziato come il ricorso sia un pretesto per un'indagine meramente esplorativa, inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 3, L. 241/90.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Regione.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la

Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai controinteressati già individuati al momento della presentazione dell'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990; né a tale incombente deve provvedere l'Amministrazione, come menzionato nell'epigrafe del ricorso alla Commissione, in cui la ricorrente invita l'Ufficio a provvedervi.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso

Ricorrente: e

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri “.....” - Stazione di

FATTO

..... e, premesso di aver richiesto l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri della stazione di in data 3.10.2018 perché si erano recati all'Ufficio Anagrafe del Comune di per richiedere il rilascio della nuova carta d'identità a nome della signora e l'operatore si era opposto in quanto il rilascio sarebbe stato precluso dalla mancata scadenza della carta di identità già in possesso dell'istante, hanno presentato in data 11 ottobre 2018, mediante l'Avv., richiesta di accesso alla relazione di servizio/annotazione redatta dalla pattuglia di militari intervenuti sul posto e al nominativo dell'appuntato scelto. A fondamento è stata dedotta la tutela dei propri diritti.

In data 25.10.2018 i Carabinieri negavano l'accesso, in quanto la documentazione redatta in occasione dell'intervento effettuato il 3.10.2018 rientra nella categoria degli atti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1049 del D.p.r. 90/2010 e restava impregiudicata la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 210 c.p.c. ovvero 116 c.p.p., in ragione della tipologia dell'eventuale giudizio instaurato/instaurando.

Avverso tale diniego di accesso agli atti, gli istanti, rappresentati dall'Avv., hanno tempestivamente adito la Commissione, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha evidenziato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata notifica ai controinteressati e comunque ha eccepito l'infondatezza del medesimo, perché la Commissione non può disapplicare norme regolamentari e non può essere rilasciato il nominativo perché ciò comporterebbe un obbligo di fare in capo all'Amministrazione e i dati del personale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1 D.Lgs. 196/2003.

La Commissione, nella seduta del 29 novembre 2018, ha reputato necessario acquisire dall'Amministrazione un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta abbia applicato alla documentazione richiesta dagli accedenti l'art. 1049 del D.P.R. n. 90/2010, che prescrive quali siano le categorie di documenti inaccessibili per motivi concernenti l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge.

In data 24 dicembre 2018 il Comando Legione Carabinieri “.....” ha precisato che la relazione è stata redatta nel corso di un peculiare servizio denominato “perlustrativo”, espletato precipuamente con finalità di prevenzione e repressione della criminalità, nonché all’occorrenza di tutela dell’ordine pubblico.

I Carabinieri hanno precisato che *“la relazione de qua, redatta nel pieno svolgimento del citato servizio e scaturita da azione eseguita nel suddetto ambito preventivo/repressivo, è, dunque, da considerarsi a tutti gli effetti come rientrante nella categoria degli atti non accessibili amministrativamente, di cui all’art. 1049 del D.P.R. 90/2010 e segnatamente al comma 1 lett. “d” e comma 2 lett. “c”, invocato dall’Amministrazione nel provvedimento di diniego. A tal proposito, giova rappresentare che un’immediata annotazione dell’intervento è stata riportata proprio all’interno del paragrafo 9 dell’ordine di servizio sopra indicato, documento notoriamente sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 1048 comma 1 lett. “i” del D.P.R. 90/2010 (la stessa è stata poi rielaborata dagli operanti - in forma più discorsiva ed articolata - nella relazione di servizio oggetto dell’istanza in trattazione).*

Nella memoria i Carabinieri hanno precisato di aver effettuato un contemperamento tra la motivazione addotta dal richiedente [“...richiesta motivata dalla esigenza di poter procedere nei modi previsti dalla legge a tutela dei propri diritti...”] ed il riserbo del documento di cui si chiede l’ostensione, apparendo da subito chiaro che dall’intervento non avrebbe potuto darsi luogo ad alcun procedimento amministrativo, ambito in cui è garantito l’esercizio del diritto di accesso partecipativo (art. 10 della L. n. 241/1990). La relazione di servizio redatta cristallizza un momento che non contiene alcun elemento utile ai fini della tutela dei propri interessi e/o diritti soggettivi, venendo meno pertanto la sua funzione strumentale.”

DIRITTO

A seguito del chiarimento richiesto, è stato precisato dall’Amministrazione che la relazione è sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 1049, comma 1, lett. d, che comprende le *“relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”*, e comma 2, lett. c), che sottrae all’accesso le *“relazioni di servizio, informazioni e altri atti o documenti inerenti adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni o autorizzazioni comunque denominati, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengano notizie relative a situazioni d’interesse per l’ordine e per la sicurezza pubblica e all’attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità, o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità: fino a quando continui a*

sussistere l'interesse alla sottrazione all'accesso per le situazioni inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'attività di prevenzione e repressione della criminalità, e comunque non oltre 50 anni”.

L'Amministrazione ha poi chiarito che l'annotazione è sottratta all'accesso ai sensi dell'art. 1048, lett. i), trattandosi di “*organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserma, bordo, aeroporto*”.

Al riguardo, la Commissione rileva che il richiamo alle norme regolamentari è illegittimo, in quanto l'intervento della pattuglia per procedere alla identificazione dell'operatore dell'Ufficio Anagrafe esula dall'*attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità* e pertanto gli atti oggetto dell'istanza di accesso sono accessibili, non ricadendo nelle prescrizioni regolamentari.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici degli istanti, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere il nominativo dell'appuntato scelto in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.I.S. “.....”

FATTO

....., in qualità di docente ITP classe di concorso B014 (ex C430), inserito nelle graduatorie della provincia di, il 5/10/2018 inoltrava richiesta di accesso relativamente ai seguenti documenti:

- atti amministrativi afferenti al docente, inserito nelle graduatorie di terza fascia nella classe di concorso B014 con punti 95, in posizione antecedente al

L'istanza era tesa alla verifica della corretta assegnazione del punteggio che aveva consentito al di sopravanzare in graduatoria l'istante.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su dette istanze, il sig. adiva nei termini la Commissione, affinché la stessa riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che faceva presente che aveva inviato all'istante gli atti richiesti relativi al prof. e che il ritardo era imputabile all'oggettiva difficoltà di far pervenire l'istanza al controinteressato.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Amministrazione del 7 gennaio 2019 e di cui alle premesse in fatto, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Territoriale del Governo di

FATTO

....., essendole stato elevato il 13.1.2018 un verbale per violazione dell'art. 142, comma 8, del D. Lvo. 30.4.1992, n. 285, ha formulato il 13.11.2018 istanza di accesso ad una serie di documenti elencati dalla lettera a) alla lettera z) dell'istanza medesima, trasmessa il 17 dicembre 2018 anche alla Commissione.

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso, con provvedimento del 2/1/2019, rappresentando di non disporre della documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione rileva che non è stato formulato alcun ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessata e che la Scrivente si pronuncia esclusivamente a seguito della proposizione di apposito ricorso avverso un provvedimento di diniego espresso o tacito ovvero di differimento dell'accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PQM

La Commissione dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di accesso.

Ricorrente: Impresa Edile S.r.l., in persona del legale rappresentante
contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

....., in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Edile S.r.l., essendo interessato ad un ricorso in autotutela amministrativa depositato al Comune di il 15.5.2018 con protocollo nr. afferente all'annullamento/rettifica della delibera del Consiglio comunale n. del 26.7.2016 "*Variante parziale al P.R.G. parte strutturale e operativa adottata con verbale del 3.6.2015 per un centro di raccolta, bonifica e autodemolizione in Loc.*", deduce di aver presentato in data 9/7/2018 all'Amministrazione resistente una richiesta formale di accesso.

Stante il silenzio rigetto dell'istanza, il ricorrente ha adito in data 21/9/2018 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

Con ordinanza del 23.10.2018, previa sospensione dei termini di legge, la Commissione ha invitato il ricorrente a fornire la documentazione attestante il deposito dell'istanza di accesso presso il Comune con relativo protocollo.

Il ricorrente ha provveduto, con nota del 4.1.2019, al deposito della documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Con l'istanza in esame il ricorrente, dopo aver affermato di essere interessato al procedimento in autotutela amministrativa sopra indicato, ha chiesto di conoscere l'unità organizzativa responsabile del procedimento, il responsabile del procedimento, il termine entro il quale si concluderà il procedimento, la fase attuale del procedimento.

La Commissione rileva che il ricorso deve ritenersi inammissibile sotto il seguente profilo: l'istanza di accesso appare finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22 comma 4 della legge 241/90 e dell'art. 2 comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo della amministrazione di rendere noto il nominativo del responsabile del procedimento.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90 e art. 2 comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefetto di e Ministero dell'Interno

FATTO

Il 20.9.2018, unitamente all'avv.ed all'avv. formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 e ss. D. Lgs. 33/2013, nonché della Legge 241/90 avente ad oggetto copia della relazione prefettizia inerente alla procedura ex art. 143 TUEL; relativa al Comune di (.....) ed inviata al Ministero dell'Interno, stante la decretata insussistenza dei presupposti per lo scioglimento.

Il 17.10.2018, con prot., la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di ha negato l'accesso, trattandosi di documento classificato "RISERVATO", ricadendo nelle ipotesi di esclusione all'accessibilità previste dall'art. 5 bis, comma 3, D. lgs. 33/2013.

La Prefettura ha precisato, altresì, che in applicazione dell'art. 24, comma 1, L. 241/90 è prevista l'esclusione dell'accesso per i documenti coperti da segreto di Stato espressamente previsti da regolamenti. Nel caso di specie è stato adottato il regolamento del Ministero dell'Interno con decreto datato 10 maggio 1994, n. 415, che all'art. 3, comma 1, lett. m) sottrae all'accesso "*m) atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione... dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221*", tra cui rientra, nel caso specifico, la relazione di accesso svolta presso il Comune di

Avverso detto provvedimento parte ricorrente provvedeva ad inoltrare istanza di riesame ex art. 5, comma 7, D. Lgs. 33/2013, a seguito di risposta negativa all'istanza di accesso civico generalizzato, al Responsabile della Prevenzione e Corruzione del Comune di, che in data 4 dicembre 2018 confermava l'inaccessibilità della documentazione.

Avverso il diniego opposto dagli Uffici, il Dott. ha adito la Commissione, affinché assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria del 10/1/2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che ha ribadito che si tratta di documentazione sottratta all'accesso ex art. 24, comma 1, lett. a), nonché di atti di cui è vietata la divulgazione ex art. 262 c.p.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig., la Commissione osserva che, con riferimento alla istanza di accesso formulata ai sensi della legge 241/90 in data 20.9.2018, il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre i trenta giorni dal provvedimento di diniego (datato 17 ottobre 2018), come prescritto dall'art. 25 n. 4 della Legge 241/'90 e dall'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Per quanto attiene alla richiesta di accesso civico formulata ex art. 5 dlgs 33/2013, avverso il provvedimento del Responsabile della Prevenzione e Corruzione del Comune di, la Scrivente rileva la propria incompetenza ad esaminare il presente gravame atteso che ai sensi dell'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dall'art. 6 del d.lgs n. 97 del 2016, “nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni...*Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*”.

Avverso la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente avrebbe dovuto proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile per tardività, con riguardo all'istanza presentata ex lege 241/90 ed inammissibile per incompetenza, con riferimento alla richiesta di accesso civico, formulata ex art. 5 d. Lgs. 33/2013.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tangenziale di S.p.a.

FATTO

Il 20.10.2018 inoltrava alla Tangenziale di S.p.A., con riferimento all'appalto n. - Contratto rep.del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di riqualificazione statica del viadotto “.....”, opera n° posta al Km+..... della Tangenziale di, ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” - stralcio - Completamento intervento opere n° e n° richiesta di accesso ai seguenti atti:

- atti dispositivi con il quale la stazione appaltante ha disposto in cantiere o ha dato disposizione alla D.L. di disporre in cantiere il “piano di sicurezza e coordinamento addendum” redatto dal coordinatore per la sicurezza

L'istante motivava la propria richiesta di accesso per esigenze di difesa mediante produzione di atti probatori nella causa iscritta al ruolo R.G. / presso il Tribunale di - Sezione Lavoro - nella quale la convenuta S.p.A. ha depositato il PSC sopra indicato.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione, parte ricorrente adiva il 14/12/2018 la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Non è stata fornita prova che l'istanza di accesso sia stata ricevuta dall'Amministrazione resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec.

Sul punto la Commissione osserva che l'art. 9, comma 1 bis, della L. 21/01/1994, n. 53, aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228 prescrive il deposito della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tangenziale dii S.p.a.

FATTO

Il 21.10.2018 inoltrava alla Tangenziale di S.p.A. richiesta di accesso ai seguenti atti:

- A. Appalto n. - Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di riqualificazione statica del viadotto “.....”, opera n° posta al Km+..... della Tangenziale di, ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” - stralcio - Completamento intervento opere n° e n°
1. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 06.08.2016
 2. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 06.08.2017
 3. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 06.10.2017
 4. Certificato di ultimazione dei lavori
- B. Appalto n. - Contratto rep. del 08.08.2014 - Lavori di adeguamento sismico e strutturale del viadotto
1. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.08.2016
 2. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.08.2017
 3. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.10.2017
 4. Verbale di constatazione dello stato dei lavori del 11.07.2016
 5. Certificato di ultimazione dei lavori.

L'istante motivava la propria richiesta di accesso per esigenze di difesa mediante produzione di atti probatori nella causa iscritta al ruolo R.G. / presso il Tribunale di - Sezione Lavoro - nella quale la convenuta S.p.A. ha depositato atti relativi agli appalti n. e di Tangenziale di

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione, parte ricorrente adiva il 15/12/2018 la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Non è stata fornita prova che l'istanza di accesso sia stata ricevuta dall'Amministrazione resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec.

Sul punto la Commissione osserva che l'art. 9, comma 1 bis, della L. 21/01/1994, n. 53, aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228 prescrive il deposito della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tangenziale di S.p.a.

FATTO

Il 3.11.2018 inoltra alla Tangenziale di S.p.A., con riferimento all'appalto n. - Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di riqualificazione statica del viadotto “.....”, opera n° posta al Km+..... della Tangenziale di, ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” - stralcio - Completamento intervento opere n°e n° richiesta di accesso ai seguenti atti:

- atto dispositivo o ordine di servizio con il quale codesta stazione appaltante, ovvero la Direzione Lavori, ha disposto l'esecuzione del “Piano di Sicurezza e Coordinamento Addendum” redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione Geom., revisione ott. 2016, di cui si allega il frontespizio.

L'istante motivava la propria richiesta di accesso per esigenze di difesa mediante produzione di atti probatori nella causa iscritta al ruolo iscritta al ruolo RG n°...../....., presso il tribunale di nella quale la convenuta S.p.A. ha depositato l'atto sopra indicato.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione, parte ricorrente adiva il 30/12/2018 la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Non è stata fornita prova che l'istanza di accesso sia stata ricevuta dall'Amministrazione resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec.

Sul punto la Commissione osserva che l'art. 9, comma 1 bis, della L. 21/01/1994, n. 53, aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228 prescrive il deposito della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tangenziale di S.p.a.

FATTO

Il 4.11.2018 inoltra alla Tangenziale di S.p.A., richiesta di accesso ai seguenti atti:

- A. Appalto n. - Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di riqualificazione statica del viadotto “.....”, opera n° posta al Km+..... della Tangenziale di, ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” - stralcio - Completamento intervento opere n° e n°
1. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 06.08.2016
 2. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 06.08.2017
 3. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 06.10.2017
 4. Certificato di ultimazione dei lavori
- B. Appalto n. - Contratto rep. del 08.08.2014 - Lavori di adeguamento sismico e strutturale del viadotto
1. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.08.2016
 2. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.08.2017
 3. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.10.2017
 4. Verbale di constatazione dello stato dei lavori del 11.07.2016
 5. Certificato di ultimazione dei lavori.

L'istante motivava la propria richiesta di accesso per esigenze di difesa mediante produzione di atti probatori nella causa iscritta al ruolo R.G. / presso il Tribunale di - Sezione Lavoro - nella quale la convenuta S.p.A. ha depositato atti relativi agli appalti n. e di Tangenziale di

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione, parte ricorrente adiva il 1/1/2019 la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Non è stata fornita prova che l'istanza di accesso sia stata ricevuta dall'Amministrazione resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec.

Sul punto la Commissione osserva che l'art. 9, comma 1 bis, della L. 21/01/1994, n. 53, aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228 prescrive il deposito della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Spa

FATTO

L'ing., in qualità di partecipante alla selezione del personale per strutturista junior - cdg - riferimento selezione strutture c/o S.p.a., ha richiesto il 12 giugno 2018 estrazione di copia della seguente documentazione:

- 1) punteggio conseguito alla prima fase del primo livello della selezione;
- 2) posizione nella graduatoria generale;
- 3) copia del proprio test attitudinale svolto e relativo correttore;
- 4) copia del proprio test tecnico svolto e relativo correttore.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il ricorrente ha adito l'11.12.2018 il Difensore Civico della Regione, che, rilevata la propria incompetenza, ha trasmesso gli atti a questa Commissione.

E' pervenuta l'11 gennaio 2019 memoria dell'..... dell'8 gennaio u.s., che ha comunicato di aver accolto l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'..... datata 8 gennaio u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: srl

contro

Amministrazione resistente: Comune di

La Commissione pronuncia il non luogo a provvedere non trattandosi di ricorso ma di istanza di accesso reiterata nonché di richiesta di intervento rivolta alla Commissione unitamente agli altri Organismi/Autorità intestati.

Ricorrente: srl

contro

Amministrazione resistente: Comune di

La Commissione pronuncia il non luogo a provvedere non trattandosi di ricorso ma di istanza di accesso reiterata nonché di richiesta di intervento rivolta alla Commissione unitamente agli altri Organismi/Autorità intestati.

Ricorrente: srl

contro

Amministrazione resistente: Comune di

La Commissione pronuncia il non luogo a provvedere non trattandosi di ricorso ma di istanza di accesso reiterata nonché di richiesta di intervento rivolta alla Commissione unitamente agli altri Organismi/Autorità intestati.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Educandato agli -

FATTO

....., aspirante ATA per i profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e guardarobiera, inserita nelle graduatorie di III fascia, iscritta alla ha presentato in data 2/10/2018 all'amministrazione resistente domanda di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA che ha presentato domanda per i profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e guardarobiera, al fine di tutelare i propri interessi.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, la ricorrente ha adito il 3/1/2019 la Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha dedotto che al momento dell'assegnazione dell'incarico, in sede di verifica titoli, la ha ottenuto un punteggio inferiore alla e per tale motivo la è passata in posizione e la alla A questo punto l'Amministrazione ha ritenuto fosse venuto meno l'interesse all'accesso.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata presentata il 2/10/2018 e l'Amministrazione non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta.

La Commissione è stata adita il 3/1/2019, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. - Direzione Provinciale di, Agenzia di

FATTO

..... il 24/10/2018 ha presentato all' I.N.P.S. - Direzione Provinciale di, Agenzia di, un'istanza di accesso alla seguente documentazione:

- verbale e/o relazione della commissione medica per il rilascio delle indennità di accompagnamento, relativamente alla defunta sorella, nata a (.....) il, già residente a (.....) in Via

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: per una vertenza in materia di successione ereditaria (della sorella defunta).

Il responsabile dell'ufficio dell'INPS ha negato l'accesso con provvedimento in data 13/11/2018, per non aver specificamente documentato e dimostrato l'interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla predetta documentazione, mancando dell'elemento probatorio la motivazione rappresentata a sostegno dell'istanza di acceso (*...per una vertenza in materia di successione ereditaria*).

Avverso il provvedimento di diniego parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione succitata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assuma le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato nonché all'istante.

E' pervenuta memoria dell'Inps.

DIRITTO

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della Scrivente, la Commissione invita parte ricorrente a fornire chiarimenti in ordine all'inerenza della documentazione richiesta con la vertenza in materia di successione ereditaria.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la ricorrente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: CSA - Regioni Autonomie Locali - Segreteria Provinciale Coordinamento inter provinciale - -

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

L'Organizzazione sindacale ricorrente, a mezzo del proprio Segretario provinciale ha deduce di avere presentato al Comune di (.....), con nota prot. n. / / del 28 agosto 2018, un'istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241/90 s.m.i., a taluni "atti amministrativi" in possesso della P.A. adita e, rilevando la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comune di ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che *"gli adempimenti per la predisposizione degli atti relativi alla contrattazione decentrata integrativa anni 2012-2018 e per la relativa costituzione del fondo sono in fase di ultimazione; non vi è stato nessun diniego o rifiuto in quanto gli atti richiesti non erano predisposti, trattandosi della costituzione del fondo relativo a diversi anni, sta comportando un notevole impegno da parte degli uffici comunali dove è assegnato personale utilizzato a scavalco con altri enti e pertanto non presente tutti i giorni; nel rispetto della normativa di accesso e della trasparenza gli atti appena ultimati verranno messi a disposizione del richiedente CSA Regioni Autonomie Locali e FLADEL"*.

Nella seduta del 29 novembre 2018 la Commissione emanava un'ordinanza istruttoria invitando il ricorrente a produrre copia dell'istanza di accesso e l'Amministrazione a chiarire se la documentazione richiesta fosse o meno esistente al momento della proposizione dell'istanza di accesso.

Entrambe le parti hanno dato riscontro evidenziando che, in occasione di un incontro sindacale è stata consegnata all'interessata tutta la documentazione oggetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dalle parti ritiene il ricorso improcedibile, essendo cessata la materia del contendere in virtù della consegna della documentazione oggetto dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione dichiara ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A. (fascicolo n.).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse in numerose precedenti decisioni su questione analoga).

Nel merito la Commissione, in mancanza di chiarimenti puntuali dell'Autorità, ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso e che l'istante abbia diritto ad accedere agli atti richiesti, ove effettivamente esistenti e detenuti dall'Autorità, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A. (fascicolo n.).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse in numerose precedenti decisioni su questione analoga).

Nel merito la Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto sovrapponibile a quelli già decisi nelle riunioni del 6 e 26 ottobre 2016, anch'essi avente ad oggetto la richiesta della documentazione istruttoria di cui al fascicolo n.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig.ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A. (fascicolo n.).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

La Commissione, in mancanza di chiarimenti puntuali dell'Autorità, ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso e che l'istante abbia diritto ad accedere agli atti richiesti, ove effettivamente esistenti e detenuti dall'Autorità, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione provinciale di

FATTO

In un ricorso presentato al Difensore civico per la, il 3 dicembre 2018, da, titolare di pensione INPS, è stato lamentato che un'istanza di accesso da costei presentata all'Amministrazione in epigrafe il 5 novembre di quello stesso anno era rimasta priva di riscontro, oltretutto a dispetto di un sollecito.

Tale ricorso è stato inoltrato, per competenza, a questa Commissione dal predetto difensore civico.

DIRITTO

Benché al ricorso, proposto al Difensore civico il 3 dicembre 2018, non sia stata allegata la previa istanza di accesso, è la ricorrente medesima ad affermare che essa risale al 5 novembre 2018.

Perciò, non essendosi compiuto il termine di trenta giorni per la formazione del silenzio rigetto da parte della P.A. destinataria dell'istanza stessa, l'inesistenza di tale previo diniego rende inammissibile il ricorso in questione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la e l'.....

FATTO

Il 7 ottobre 2018, per conto di suo padre, proprietario di due terreni ubicati a che erano stati occupati nel 1977 per eseguire opere di prevenzione dei movimenti franosi del, ha presentato al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la e l'..... un'istanza di accesso a tre specifici provvedimenti che erano stati emessi da quella P.A. tra il 1977 ed il 1980 al fine di realizzare quelle opere.

Lamentando che su tale istanza si fosse formato il silenzio rigetto, con ricorso presentato il 5 dicembre 2018 ha adito questa Commissione.

Nessuna memoria è pervenuta dall'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Preliminarmente va osservato che, nel totale silenzio dell'Amministrazione resistente pur a fronte dell'odierno ricorso, la presentazione dell'istanza di accesso deve reputarsi sufficientemente dimostrata grazie alla ricevuta di invio della medesima tramite posta elettronica certificata.

Nel merito appare evidente l'interesse del ad accedere agli atti di un procedimento che, secondo quanto da lui prospettato, non soltanto riguarderebbe terreni di proprietà del ricorrente stesso, ma soprattutto parrebbe non essersi mai concluso o, comunque, non esser mai sfociato nell'emanazione di un provvedimento di espropriazione di quei terreni. Ed è altresì inevitabile che l'accesso vada invocato nei confronti della P.A. che *illo tempore* abbia emesso provvedimenti riguardanti quei terreni, a prescindere dalla circostanza (riferita dall'odierno ricorrente e, però, da lui avversata) secondo cui successivamente quella P.A. avrebbe perso la competenza a provvedere riguardo all'esecuzione delle opere in argomento ovvero all'espropriazione dei terreni su cui era prevista la realizzazione di tali opere.

Né rileva, ovviamente, il pur relevantissimo arco temporale trascorso dall'emanazione dei tre provvedimenti ai quali viene invocato l'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare il ricorso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di

FATTO

Con istanza presentata all'Università di tra il 26 ed il 27 ottobre 2018, studentessa del corso di Infermieristica presso quell'Università, ha chiesto l'accesso alla documentazione concernente le istanze di trasferimento di sede didattica avanzate da studenti anch'essi iscritti (per l'anno accademico 2017/18) al primo anno di quel corso di laurea e, in particolare, l'individuazione del numero di posti disponibili per quei trasferimenti presso le tre sedi didattiche ubicate a alla data del 1 ottobre 2018: con decorrenza dalla quale erano stati disposti una serie di trasferimenti, tra cui quello dell'istante stessa.

Lamentando che, il 23 novembre 2018, tale istanza fosse stata accolta soltanto parzialmente e che, in particolare, non le fosse stato dato accesso a documentazione che attestasse il numero dei posti disponibili alla predetta data del 1° ottobre 2018 per i trasferimenti di sede didattica, con ricorso presentato il 20 dicembre 2018 la ha adito questa Commissione.

Nessuna memoria è pervenuta dall'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Nella nota del 23 novembre 2018, allegata al ricorso e parzialmente satisfattiva dell'istanza di accesso, l'Università di ha affermato che “non è disponibile alcun documento che attesti il numero di posti disponibili all'1.10.2018 presso le varie sedi didattiche di””. Inoltre a quella nota risulta allegato il verbale del 24 settembre di quello stesso anno, mediante cui sono state accolte plurime istanze di trasferimento (senza passaggio di anno di corso) verso le tre sedi didattiche che, secondo quanto affermato nel ricorso stesso, risultano ubicate a tuttavia neppure in quel verbale risulta menzionato alcun previo provvedimento di individuazione delle sedi disponibili.

Perciò, pur in assenza di alcuna memoria depositata presso questa Commissione, quanto desumibile dagli allegati all'odierno ricorso depone nel senso della materiale inesistenza del documento a cui la invoca l'accesso: rendendo così infondato il ricorso stesso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il sig., dopo aver ricevuto la decisione del 5 luglio 2018, si è rivolto nuovamente alla Commissione in relazione ad una sua istanza di accesso già oggetto di esame da parte della Commissione stessa, deducendo di voler “rinnovare la richiesta” originaria di accesso agli atti giacenti presso l'INPS di

Nella stessa istanza il Sig. ha, inoltre, chiesto alla Commissione di indicare la normativa giustificativa del diniego.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza pervenuta risulta inammissibile in quanto si tratta di una mera richiesta di “riesame” priva degli elementi minimi necessari ad ipotizzare, in particolare, una revocazione della precedente decisione del 5 luglio 2018 atteso che non sono neppure dedotti errori di fatto o di percezione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale

FATTO

La studentessa ha formulato un'istanza di accesso all'Istituto scolastico dove ha conseguito il diploma di maturità diretta ad ottenere una serie di documenti riguardanti il premio con borsa di studio erogato dal e nell'ambito di un'iniziativa denominata "Con merito", con la quale venivano premiati ogni anno gli studenti più meritevoli.

In particolare l'istante ha chiesto di ottenere copia della convenzione o di altra forma di accordo tra l'amministrazione scolastica e il nonché ogni atto dell'amministrazione relativo ai criteri e alle procedure di selezione per l'individuazione da parte del liceo statale degli studenti diplomati partecipanti all'evento - edizione del 29 ottobre 2018.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di avere interesse a conoscere le ragioni della sua esclusione dalla partecipazione al premio con borsa di studio prevista all'evento del 29 ottobre 2018 in quanto studentessa diplomata al liceo statale con voto di 100 su 100 e che, pertanto, avrebbe avuto diritto di essere chiamata a partecipare.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto scolastico ha depositato una nota alla Commissione in cui deduce che l'unica documentazione di cui è in possesso consiste in un'adesione all'iniziativa in base ad una lettera - comunicazione e in un *format* della banca relativi all'iniziativa stessa (che vengono allegati).

Pertanto l'amministrazione avendo ritenuto che tale documentazione non corrispondesse a quanto richiesto con l'istanza di accesso e non fosse in alcun modo rilevante fini dell'interesse della richiedente, ha ritenuto di non dare seguito alla richiesta di accesso agli atti.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, vista la memoria depositata dall'Amministrazione e rilevato che ad essa risulta allegata la documentazione che l'Istituto deduce essere in suo possesso in relazione alla borsa di studio ambita dalla ricorrente, dichiara, sul punto, l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, invitando la Segreteria a trasmettere all'istante quanto versato in atti dall'Amministrazione nel presente procedimento.

Per il resto il ricorso appare infondato in quanto l'Amministrazione ha dichiarato nella sua memoria che non è in possesso di documenti diversi od ulteriori rispetto a quelli prodotti in questa sede.

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo rigetta. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in qualità di Consigliere comunale del Comune di, in provincia di ha presentato un'istanza diretta a ottenere copia dei decreti ingiuntivi emessi a carico del Comune.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza il Consigliere ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni,

Il Comune ha depositato memoria in cui dà conto di aver riscontrato e soddisfatto in parte la richiesta del Consigliere il quale, tuttavia, il 28 dicembre 2018 ha precisato l'intervallo temporale di suo interesse (1/6/2007-31/12/2007) e di voler ottenere riscontro anche in relazione ai provvedimenti non opposti dal Comune.

DIRITTO

La Commissione, rileva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giurisdizionale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto la Commissione osserva che ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) “ *I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge*”.

Il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato non è, pertanto, soggetto ad alcun onere motivazionale, e deve, pertanto, essere garantito, anche tenuto conto delle specificazioni della documentazione richiesta avvenute nel corso delle interlocuzioni avvenute con l'Amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita il Comune a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La sig.ra ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento per il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare dalla stessa avviato.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha trasmesso alla Commissione una nota con allegata la convocazione dell'istante per il giorno 16/1/2019 ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha informato l'istante dell'esito positivo del procedimento di accesso convocando l'istante per il suo esercizio, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. presentava all'INPS una richiesta di accesso alla documentazione riguardante i propri contributi versati nella gestione commercianti dal 1998 al 2006.

Formatosi il silenzio-rigetto, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell'Esercito

FATTO

Il Caporal Maggiore Scelto ha formulato all'Amministrazione una richiesta di assegnazione temporanea nelle sedi di e, ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. n. 151/01.

Tale istanza è stata rigettata sulla considerazione della carenza, presso la sede richiesta, della possibilità di collocare utilmente l'istante alla luce dell'incarico da questi posseduto e per il quale è stato formato (fuciliere), con provvedimento impugnato davanti al competente TAR.

Pendendo il giudizio di merito innanzi al TAR il sig. ha formulato un'istanza di accesso diretta ad acquisire copia delle “tabelle organiche”, al fine di verificare la fondatezza dell'assunto dell'Amministrazione.

L'Amministrazione accoglieva parzialmente l'istanza; in particolare, pur premettendo che le tabelle organiche sarebbero sottratte all'accesso ai sensi dell'art. 1048, comma 1, lettera r) del d.p.r. n. 90/2010, preso atto di un orientamento del Consiglio di Stato che ne consente la “presa visione” dava conto delle risultanze di tali tabelle – limitatamente alla posizione retributiva di interesse del ricorrente, negando ogni informazione in relazione alle posizioni che l'Amministrazione deduce differenti e non utili ad ambire all'assegnazione temporanea.

L'istante ha, quindi, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha trasmesso alla Commissione una memoria nella quale illustra la propria posizione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

In primo luogo sussiste un interesse differenziato e difensivo del ricorrente il quale ha impugnato al TAR il provvedimento di rigetto della sua istanza di assegnazione temporanea ed ha, pertanto, interesse a verificare se l'indisponibilità del posto manifestata dall'Amministrazione trovi o meno riscontro nelle tabelle organiche di riferimento.

Tale interesse deve ritenersi esteso anche alle tabelle dei “volontari in ferma prefissata” atteso che la loro estraneità o meno rispetto al concetto di sede disponibile risulta in contestazione tra le parti.

In relazione a tali atti - dei quali l'Amministrazione ha dichiarato di volere consentire la “presa visione” – la Commissione ritiene, invece, che debba essere consentita anche l'estrazione di copia (limitatamente alle parti di interesse) in quanto, ai sensi dell'art. 22 lett. a) della legge 241/90 e dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 184/2006, l'estrazione di copia della documentazione costituisce una modalità di esercizio del diritto di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate – D.P. di

FATTO

La Sig.ra ha presentato, in data 25.10.2018, all’Agenzia delle Entrate di – Direzione Provinciale di un’istanza di accesso finalizzata ad avere copia conforme all’originale dell’*“avviso di ricevimento n. / spedito dall’U.P. di 06.OTT.2017 relativo ad Avviso di accertamento n. /”*.

A sostegno dell’istanza deduceva di essere portatrice di interesse legittimo al procedimento di accertamento e riscossione e che la pendenza di tale atto “impoesattivo” avrebbe potuto comportare l’attivazione, ad opera dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, di una procedura esecutiva nei suoi confronti.

Formatosi il silenzio rigetto l’istante ha tempestivamente adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell’art. 24 L. 241/1990 l’accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici i quali riposano, nel caso di specie, nelle esigenze difensive rispetto all’accertamento tributario.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra deduce di aver rivolto all'Amministrazione, in data 20 novembre 2018, un'istanza di accesso diretta a conoscere tutti gli atti relativi al procedimento relativo alla sua istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana, presentata presso la Prefettura di nel corso dell'anno 2015.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero ha depositato una nota in cui fa presente che l'istruttoria si è conclusa negativamente ed è stato inoltrato all'istante un preavviso di rigetto.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dal Ministero, che ha informato l'interessata dello stato del procedimento e del suo esito sfavorevole, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che, a fronte dell'istanza presentata, sussiste il diritto della ricorrente a conoscere gli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS Direzione Provinciale di

FATTO

L'Avv. presentava all'INPS di un'istanza d'accesso a seguito di una sua denuncia diretta a far accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il signore la società cooperativa

Con tale istanza chiedeva, in particolare, di avere copia del verbale emesso all'esito delle indagini ispettive affinché, laddove fosse stata accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, avrebbe potuto aggredire esecutivamente il signor, suo debitore, ed in particolare i crediti da questo vantati nei confronti della predetta società a titolo di retribuzione.

L'Istituto respingeva l'istanza d'accesso per carenza di un interesse diretto concreto ed attuale in capo all'istante.

Avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza d'accesso l'avvocato ha adito nei termini il difensore civico della Regione il quale ha trasmesso gli atti alla Commissione per il seguito di competenza affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso proposto a questa Commissione al Sig. e alla società cooperativa, soggetti controinteressati coinvolti nel procedimento, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990 e già individuati al momento dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL

FATTO

Il Sig., amministratore della società agricola S.r.l., ha formulato istanza di accesso all'INAIL per acquisire la documentazione riguardante un infortunio occorso ad un suo dipendente, Sig., contestandone la riconducibilità al rapporto di lavoro; ragione per cui, a detta dell'istante, sarebbe infondato il regresso azionato dall'INAIL nei suoi confronti, quale datore di lavoro, per l'indennizzo erogato all'infortunato.

L'INAIL riscontrava l'istanza consegnando parte della documentazione ed avverso il parziale rigetto della sua istanza il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva in via assorbente che il ricorso essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig., soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990 già specificamente individuato nell'istanza di accesso stessa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta ad avere copia integrale, comprensiva delle sottoscrizioni, dei verbali del Nucleo di valutazione che aveva esaminato una sua istanza.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha trasmesso alla Commissione una nota con la quale deduce che, sottoposta la questione all'Ufficio del Commissario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura l'interessato è stato informato dell'accoglimento della sua istanza di accesso alla documentazione integrale che potrà ritirare fino al giorno 8 febbraio 2019

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha informato l'istante dell'esito positivo del procedimento di accesso e dell'accoglimento della richiesta di ostensione della documentazione integrale, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. – Direzione Risorse Umane

FATTO

Il ricorrente funzionario alle dipendenze dell'Istituto resistente, in data 31 dicembre 2018 ha presentato una nota alla Commissione, con la quale espone di avere rintracciato all'interno della propria posizione previdenziale una richiesta riportante il n. di Domus e protocollata INPS. / / dalla sede di, pervenuta da un ufficio interno, dell'Inps, mai notificata al ricorrente.

Dai documenti allegati alla nota si evince che il ricorrente in data 2 maggio 2018 aveva chiesto di accedere ai documenti inerenti la richiesta sopra riportata del 23.11.2017 e che parte resistente aveva dato riscontro con mail del 31 maggio 2018, spiegando che la "L.P.S. Assicurato/Pensionato in data 23/11/2017 ha provveduto a definire d'ufficio a suo nome una Comunicazione Certificativa del Conto Assicurativo (ai sensi dell'art.54, Legge 9 Marzo 1989, n.88), su richiesta della D.C. Risorse Umane del 10/11/2017 circa la verifica del diritto a Pensione per alcuni dipendenti dell'Istituto al compimento del 65° anno di età (ai sensi dell' art.12 della Legge 20 Marzo 1975, n.70).

DIRITTO

La nota del 31.12.2018 presentata a questa Commissione non integra gli estremi di un ricorso e, pertanto, non può che essere dichiarato il non luogo a provvedere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio III

FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva interna per l’attribuzione della fascia economica superiore per il personale dell’amministrazione giudiziaria per il profilo professionale di Cancelliere – area II posizione economica F5, riservata ai Cancellieri area II posizione economica F4, di cui all’avviso del 29.12.2017. Successivamente, il ricorrente è risultato idoneo rivestendo la posizione della graduatoria provvisoria di cui al provvedimento del direttore generale (p.d.g.) del 9.11.2018 n. Nelle more del procedimento il ricorrente è stato nominato funzionario giudiziario e, conseguentemente, sarebbe dovuto essere escluso dalla procedura. Dopo avere verificato di non essere stato espunto dalla graduatoria provvisoria della procedura selettiva citata, il ricorrente in data 12 novembre 2018, a fini di giustizia, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. copia dei verbali relativi alla formazione della graduatoria provvisoria di cui al p.d.g. 9.11.2018 n. ;
2. verbale di inizio delle operazioni della commissione;
3. verbale di valutazione della domanda del ricorrente;
4. verbale di chiusura delle attività della commissione;
5. ogni ulteriore atto o provvedimento inerente la procedura, successivo al completamento delle attività della commissione ed anteriore al p.d.g. 9.11.2018 n.

Mediante l’istanza in esame il ricorrente chiedeva, altresì, al Ministero resistente di essere escluso dalla graduatoria provvisoria per essere stato nominato nelle more del procedimento funzionario giudiziario con p.d.g. 8 agosto 2018, n. e di essere stato ammesso allo svolgimento delle nuove funzioni in data 10.09.2018

Il Ministero resistente, con provvedimento del 6.12.2018 ha negato il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato.

Il provvedimento di diniego del 6.12.2018 è stato impugnato in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E’ pervenuta una memoria con la quale parte resistente chiarisce che la preliminare richiesta del ricorrente di esclusione dalla graduatoria provvisoria della procedura citata rendeva impossibile

rinvenire l'interesse giuridicamente rilevante da tutelare e che il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria definitiva.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria provvisoria su richiesta dello stesso e poi da quella definitiva ha determinato la caducazione della situazione giuridicamente rilevante da tutelare e, dunque, dell'attualità dell'interesse. Pertanto, la Commissione rileva l'infondatezza del ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia – C.O.I.S.P. – Segreteria provinciale di

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il ricorrente, in proprio, in qualità di Rappresentante dei Sicurezza dei Lavoratori (RLS) e quale delegato dal Sindacato di Polizia Provinciale COISP –, a seguito di accesso ai documenti esercitato in data 11//10/2018, ha presentato in data 18/10/2018 alla Questura di – Servizio di protezione e prevenzione - richiesta formale di estrazione di copia su supporto informatico, dei documenti inerenti l'igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. nr. 81 del 2008 relativi al Commissariato della Polizia di Stato di (.....) – e in particolare:

- a. Copia documento di valutazione dei rischi e Piano delle emergenze;
- b. Copia Registro delle manutenzioni completo;
- c. Copia Relazione ultima visita del medico competente;
- d. Ultimo rapporto verifica della messa a terra ed impianto protezione contro le scariche atmosferiche, verbale ultima riunione periodica di cui all'art. 35;
- e. Elenco nominativi dei dirigenti e dei preposti art. 37 co. 7 e copie attestati di formazione conformi all'accordo Stato-Regioni vigenti, elenco dei lavoratori in forza al commissariato di P.S. con indicazione del tipo di formazione ricevuta e la data del corso e copie dei relativi attestati rilasciati ai sensi dell'art. 37 commi dall'1 al 6;

Ciò al fine di esercitare le funzioni di competenza del responsabile della Sicurezza dei lavoratori a seguito di segnalazioni effettuate da lavoratori, art. 50 d.lgs. n. 81 del 2008.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale la Questura resistente comunica che per un disguido materiale non era stata ricevuta l'istanza di accesso in questione e che, in accordo con il nuovo Responsabile per la Sicurezza sig., saranno dati in visione i chiesti documenti, ai sensi D.Lgs. n. 81 del 2008. Comunica infatti, parte resistente che a partire dal 21 dicembre 2018 la carica di RLS è attribuita al Segretario provinciale della O.S. ricorrente, appunto il sig.

DIRITTO

La Commissione rileva che a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 la quale, nello stabilire che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti dalla presente legge», prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta. Pertanto, l'amministrazione è tenuta a consentire anche la copia dei documenti richiesti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale d'Istruzione Superiore (.....)

FATTO

La ricorrente dott.ssa ha ricevuto dall'Istituto resistente una mail, datata 24 ottobre 2018, di convocazione per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato per la cattedra di concorso A018; tuttavia la ricorrente non ha ricevuto alcun riscontro alla dichiarazione di disponibilità a ricevere l'incarico, nonostante la medesima fosse stata presentata in termini, la dott.ssa risultasse prima nella graduatoria d'istituto ed avesse specificato di avere concluso il precedente rapporto lavorativo. Pertanto, con istanza del 31 ottobre 2018, la ricorrente ha chiesto di accedere ai documenti inerenti la nomina del supplente per la cattedra di concorso A018 proposita con la convocazione citata.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La ricorrente, quale destinataria della convocazione per l'insegnamento a tempo determinato per la classe di concorso A018 presso l'Istituto scolastico resistente, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990. Interesse considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, in quanto è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di – Ufficio territoriale di

FATTO

Il ricorrente, con istanza del 16 ottobre 2018, tramite l'avv. ha chiesto all'Agenzia resistente di accedere alle informazioni fiscali, reddituali e patrimoniali del figlio maggiorenne, al fine di verificare l'eventuale conseguimento da parte dello stesso della propria autonomia economica. L'accedente, infatti, versa nei confronti del figlio controinteressato un assegno di mantenimento pari a euro così come stabilito con sentenza n. / del Tribunale di e che il raggiungimento dell'autonomia economica determinerebbe il venir meno dell'obbligo di mantenimento paterno.

L'Agenzia resistente, con provvedimento del 15 novembre 2018, ha negato il chiesto accesso rilevando la carenza di un interesse qualificato in capo all'accedente.

Il provvedimento di diniego dell'Agenzia resistente è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato, Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

FATTO

La ricorrente, tramite l'avv., con istanza di accesso del 28 novembre 2018, ha chiesto di avere visione ed estrarre copia dei documenti, ivi compresa la videoregistrazione del colloquio, del procedimento di richiesta di protezione internazionale, conclusosi con decreto emesso il 13 giugno 2018 e notificato alla ricorrente il 21 novembre 2018; ciò al fine di tutelare i propri diritti nell'instaurando ricorso avverso il decreto.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata in data 28 dicembre 2018, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva che il ricorso è stato presentato il 28 dicembre, ossia allo scadere del trentesimo giorno decorrente dalla presentazione dell'istanza di accesso avvenuta il 28 novembre e, dunque, prima della conclusione del termine di trenta giorni per la formazione del silenzio diniego previsto dall'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Superiore “.....”

FATTO

La dirigente scolastica dell'Istituto Istruzione Superiore “.....” ricorrente, ha chiesto all'Istituto resistente in data 13 dicembre 2018 la rimozione dal data base di dati illecitamente trattati. In particolare, si tratta di una fotografia della targa dell'automobile condotta dalla ricorrente trasmessa da una docente dell'Istituto resistente dott. all'Istituto stesso.

In data 19 dicembre la ricorrente ha trasmesso una lagnanza alla Commissione.

L'Istituto resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato di non avere dato riscontro alla richiesta ostensiva per mero errore materiale e di essere in procinto di dare seguito alla richiesta della ricorrente e di avere distrutto la fotografia in questione.

DIRITTO

La Commissione rileva di essere competente ad adottare le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, ossia la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti di diniego o di differimento del richiesto accesso adottati dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato. Nel caso in esame la ricorrente ha presentato una dichiarazione con cui lamenta un illecito trattamento di dati personali e pertanto, la Commissione rileva la propria incompetenza.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale per il – Istituto professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera

FATTO

Il professore, con istanza del 9 agosto 2016, rinnovata il 25 ottobre 2018, ha chiesto di accedere al certificato di servizio comprensivo delle assenze dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015. L'amministrazione resistente con provvedimento del 23 ottobre 2018 ha trasmesso il certificato dei periodi di assenza non retribuiti e, pertanto il ricorrente in data 6 novembre 2018 ha ribadito di volere accedere anche ai periodi retribuiti per malattia, ferie o altro.

Il provvedimento del 23 ottobre è stato impugnato il 28 novembre 2018, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 24 del 1990.

L'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato di non potere rilasciare certificati di servizio a privati qualora siano da presentare ad altre amministrazioni pubbliche, come nella presente fattispecie, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183/2011; in ogni caso l'Istituto resistente ha inoltrato al ricorrente il prospetto delle assenze effettuate solo negli ultimi due anni scolastici.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato presentato in data 28 novembre 2018, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla data di conoscenza del provvedimento di diniego.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FATTO

La dott.ssa, dirigente presso il Ministero resistente, ha partecipato all'interpello per l'assegnazione di un posto di dirigente, poi assegnato alla dott.ssa, Successivamente, in qualità di partecipante alla procedura, con istanza del 13 dicembre 2018, ha chiesto di accedere all'atto del conferimento dell'incarico ed ai documenti connessi. Il Ministero resistente con provvedimento del 21 dicembre ha differito l'accesso all'esito della registrazione del decreto da parte degli organi di controllo, con ciò qualificando implicitamente l'atto acceduto quale atto interno e, quindi, sottratto all'accesso. L'amministrazione ha poi evidenziato che i chiesti documenti saranno pubblicati sul sito del Ministero.

Il provvedimento di differimento del 21 dicembre 2018 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 24 del 1990.

DIRITTO

La Commissione rilava che la ricorrente quale partecipante alla procedura selettiva citata, è titolare di un interesse endoprocedimentale, ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990. Interesse considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, in quanto è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia, ragione per la quale non è necessaria la dimostrazione dell'interesse della ricorrente.

La Commissione poi ricorda che, l'art. 22, comma 1 lett. d) della legge n. 241 del 1990, definisce “documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia di Nucleo di (.....)

FATTO

Il Luogotenente della Guardia di Finanza ricorrente, in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico -Finanziaria di, con istanza del 12 settembre 2018, ha chiesto di accedere ai documenti connessi al procedimento disciplinare n. / del 28 agosto 2018, al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi. In particolare, il ricorrente ha chiesto di accedere a seguenti documenti:

1. Copia della nota prot. / del 27.10.2017 della Compagnia Guardia di Finanza di ed alla nota prot. N. / del 5.6.2017 richiamata nella prima nota, entrambe aventi ad oggetto “Procedimento penale / modello 21 a carico del ricorrente: richiesta dati e notizie”;
2. Tutti gli atti a corredo della trattazione in argomento, comprensiva della nota con la quale il Maresciallo ha comunicato all’amministrazione di appartenenza di avere presentato una denuncia a carico del ricorrente (rivelatasi poi infondata).

Con provvedimento conosciuto dal ricorrente in data 30.11.2018, l’amministrazione adita ha concesso l’accesso ai documenti di cui al punto n. 1 e lo ha negato ai documenti di cui al punto n. 2, atteso che il documento richiesto non produce effetti giuridici nella sfera del ricorrente e non è parte di alcun procedimento amministrativo.

Il provvedimento di parziale diniego dell’amministrazione resistente è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato notificato al controinteressato.

DIRITTO

La Commissione osserva che il documento di cui al punto n. 2 della richiesta ostensiva è richiamato in altro documento osteso al ricorrente e, pertanto, è accessibile ai sensi dell’art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, secondo il quale l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza, Comando Legione - SM Nucleo Relazioni con il Pubblico.

FATTO

Il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri, in congedo dal 18 luglio 2018, con istanza del 20 novembre 2018, ha chiesto di accedere alla documentazione dei propri dati retributivi comunicati all'Inps (PA04 a fini pensionistici).

L'amministrazione adita, con provvedimento del 7 dicembre ha accolto l'accesso al modello PA04 del 21 settembre 2018 ai soli fini del trattamento di fine servizio. Aggiunge l'amministrazione che dal 1 ottobre 2017 l'INPS provvede a liquidare il trattamento di pensione sulla base dei dati presenti sulla piattaforma informatica delle posizioni assicurative "Nuova Passweb" accessibili agli utenti previa profilazione sul sito dell'Istituto; di conseguenza, che il Centro Nazionale Amministrativo non ha più prodotto alcun modello PA04 ai fini pensionistici, bensì solo il modello utile al fine del trattamento di fine servizio.

Il provvedimento del 7 dicembre è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Afferma il ricorrente che la piattaforma Passweb non è accessibile all'utente.

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione ribadisce quanto già affermato nel provvedimento e comunica che il ricorrente ha esercitato l'accesso ai documenti in possesso dell'amministrazione in data 28 dicembre 2018.

DIRITTO

La Commissione invita parte resistente a trasmettere all'INPS la richiesta ostensiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, a tenore del quale "La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato". Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente ad adempiere l'incombente di cui in motivazione. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Direzione centrale acquisiti ed appalti

FATTO

La ricorrente, in qualità di proprietaria dell'immobile sito in alla via palazzina, scala, interno, con istanza del 28 ottobre 2018, ha chiesto all'Istituto resistente di accedere ai seguenti documenti:

1. offerte presentate dai (.....) collocatisi ai primi due posti della graduatoria provvisoria di aggiudicazione riportata nel provvedimento del 7.3.2018, ossia 1) srl – srl – srl – srl – srl, ora srl, e 2) S.p.a.- s.p.a., a partire dai dettagli tecnici ed organizzativi relativi ai servizi di trasloco, custodia e deposito arredi e ai servizi di alloggio temporaneo per tutta la durata dei lavori delle persone residenti presso il complesso immobiliare, alla dislocazione di tali alloggi temporanei, al cd. bonus casa, ecc., come risultanti dalle offerte economiche presentate dalle predette concorrenti;
2. contratto stipulato al riguardo tra l'INPS e l'impresa aggiudicataria;
3. ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale a quelli di cui ai punti 1 e 2.

Esponde l'accedente che l'Istituto previdenziale, in ottemperanza alla sentenza nr. / – II^o sez. civile del Tribunale di, ha emesso una determinazione di aggiudicazione in data 7 marzo 2018, nei confronti dell'operatore economico srl – srl - srl - srl - srl, per l'affidamento dei lavori di “Consolidamento statico complesso edilizio in Via, –”, in ragione dei vizi strutturali dell'edificio in cui si colloca l'unità immobiliare di proprietà della ricorrente, accertati in sede giudiziaria. Successivamente l'Istituto ha informato i condomini, in data 9 maggio, dell'avvenuta stipula in data 9 aprile di un contratto di fitto di ramo d'azienda e preliminare cessione tra il srl e srl.

Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi connessi allo svolgimento dei lavori che riguardano l'immobile di cui è proprietaria.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione resistente informa la Commissione di avere consegnato all'amministratore del condominio dott. nel corso di una riunione con i

rappresentanti del Comitato dei proprietari, il contratto stipulato con l'operatore economico nella nuova compagine con mandataria srl nel quale sono forniti dettagli dell'attività che verrà posta in essere in esecuzione del contratto stesso. L'amministrazione adita, poi ricorda la disciplina di cui all'art. 53 del d.lgs n. 150 del 2016 e chiede alla Commissione di dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d'interesse.

DIRITTO

La Commissione ricorda che l'accesso agli atti di una procedura di affidamento di contratti pubblici è disciplinato dall'art. 53 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; tale disposizione stabilisce che “salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241” (art. 53, comma 1). Nella presente fattispecie l'accedente è un soggetto estraneo alla procedura di gara, il quale intende tutelare i propri diritti scaturenti dalla qualità di proprietaria di un immobile sul quale l'affidamento dei lavori incide e perciò titolare di un interesse differenziato e qualificato. La ricorrente, pertanto, è portatrice di un interesse distinto e qualificato derivante dall'esecuzione dei lavori sull'immobile di cui è proprietaria, ben può accedere agli atti della procedura essendo l'acquisizione di tali documenti funzionale all'esercizio dei propri diritti (C.d.S sez. V, 16.10.2017 n. 4784).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Regionale – Ufficio personale e Affari generali – sezione/Disciplina

FATTO

Il Maresciallo Aiutante, in qualità di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori presso la Guardia di Finanza di per avere contezza della propria attività di componente del Co.Ba.R. dal 2012 al 2016, nonché quale diretto interessato, in data 2 ottobre 2018, ha presentato istanza di accesso “agli esiti della valutazione da stress lavoro correlato attuata mediante somministrazione di un questionario al personale della Guardia di Finanza in servizio in il 2 dicembre 2015 e successivo esame, studio ed analisi da parte della Facoltà di Psicologia dell’Università di””. L’amministrazione resistente, con provvedimento del 26 ottobre ha comunicato al ricorrente di non possedere i chiesti documenti e, pertanto, di non potere consentire l’accesso.

Il provvedimento di diniego del 26 ottobre è stato impugnato in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E’ pervenuta una memoria con la quale l’amministrazione ha ribadito di non possedere i chiesti documenti ed ha esposto di non potere individuare con esattezza il responsabile del procedimento poiché allo stesso hanno partecipato diversi soggetti, ossia il Comando Generale della Guardia di Finanza e l’Università degli Studi di – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata. Precisa l’amministrazione resistente che nell’accordo il Comando Generale e l’Università hanno stabilito che i risultati della ricerca sarebbero stati di proprietà di entrambe le parti, mentre la pubblicazione e la diffusione degli esiti della ricerca avrebbero dovuto essere previamente concordati. Aggiunge parte resistente che l’accordo, allegato al presente ricorso reca un articolo intitolato privacy ed uno intitolato obbligo di segretezza. Nel primo le parti si impegnano ad osservare e a far osservare la disciplina di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, nel secondo le parti si impegnano ad osservare il segreto delle informazioni, cognizioni e documenti.

La Commissione con ordinanza del 29 novembre 2018, aveva invitato il Comando resistente a trasmettere l’istanza di accesso del 2 ottobre al Comando Generale della Guardia di Finanza ed all’Università degli Studi di, quali parti dell’accordo di collaborazione per l’attività di ricerca e detentori della documentazione richiesta; interrompendo nelle more i termini di legge restano interrotti.

Successivamente, il Comando Regionale della Guardia di Finanza ha inviato in data 18 dicembre 2018, per conoscenza, alla Commissione la trasmissione dell'istanza di accesso e dei diversi documenti allegati, al Comando Generale della Guardia di Finanza ed all' Università degli Studi di

DIRITTO

La Commissione preso atto dell'avvenuta trasmissione della richiesta ostensiva al Comando Generale della Guardia di Finanza ed all' Università degli Studi di, rimane in attesa di conoscere l'esito della richiesta stessa. I termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione rimane in attesa di conoscere l'esito della richiesta ostensiva; i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il ricorrente, con istanza del 26 ottobre 2018, ha chiesto alla prefettura resistente di accedere agli atti indicati nell'ordinanza prefettizia n.-.....-..... del 3 luglio 2018 (notificata all'accedente in data 23 ottobre 2018) e, in particolare:

1. atti istruttori della Prefettura resistente svolti ai sensi degli artt. 203-204 del Codice della Strada ed indicati nel considerando 4 dell'ordinanza prefettizia citata;
2. controdeduzioni del comune di, trasmesse alla Prefettura di in data 17 maggio 2018, indicate nel 5 considerando dell'ordinanza;
3. la certificazione agli atti dell'omologazione della telecamera, indicata nel 6 considerando dell'ordinanza.

Ciò al fine di difendere gli interessi dell'accedente in sede giurisdizionale, atteso che la citata ordinanza respingeva un ricorso proposto dal ricorrente contro una multa comminatagli dal comune di

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Il ricorrente, quale destinatario dell'ordinanza prefettizia n.-.....-, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990. Interesse considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, in quanto è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di

FATTO

La ricorrente, tramite l'avv., con istanza di accesso del 28 novembre 2018, ha chiesto di avere visione ed estrarre copia dei documenti, ivi compresa la videoregistrazione del colloquio, del procedimento di richiesta di protezione internazionale, conclusosi con decreto emesso il 13 giugno 2018 e notificato alla ricorrente il 21 novembre 2018; ciò al fine di tutelare i propri diritti nell'instaurando ricorso avverso il decreto.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata in data 28 dicembre 2018, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva che il ricorso è stato presentato il 28 dicembre, ossia allo scadere del trentesimo giorno decorrente dalla presentazione dell'istanza di accesso avvenuta il 28 novembre e, dunque, prima della conclusione del termine di trenta giorni per la formazione del silenzio diniego previsto dall'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. – Direzione Risorse Umane

FATTO

Il ricorrente ha sostenuto, in data 19 novembre 2018, le prove orali del concorso pubblico per titoli ed esami a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1. Dopo avere appreso di essere stato valutato non idoneo, a seguito di affissione dei nominativi dei candidati, con istanza del 21 novembre 2018, ha chiesto di accedere al verbale della propria prova orale sostenuta in data, ai criteri di valutazione delle prove orali e ad ogni altro documento riferibile alla valutazione della prova orale del ricorrente. Ciò al fine di conoscere le motivazioni alla base del giudizio di inidoneità. L'amministrazione adita, con provvedimento del 20 dicembre, ha differito l'accesso al completamento del procedimento selettivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del regolamento per la disciplina del diritto di accesso, adottato con determinazione presidenziale n. del 5 agosto 2011.

Il provvedimento di differimento del 20 dicembre è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione ricorda che la disposizione regolamentare alla base del provvedimento di differimento stabilisce che: “L'accesso agli atti ed ai documenti relativi alle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento del personale dipendente, è differito fino all'esaurimento dei relativi procedimenti, ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Il concorrente destinatario di un provvedimento di esclusione può esercitare l'accesso agli atti indipendentemente dall'esaurimento del procedimento selettivo, con riferimento agli atti connessi al suddetto provvedimento” “L'accesso agli atti è in ogni caso escluso quando possa compromettere la correttezza e la regolarità delle successive fasi del procedimento selettivo, nonché nei casi di cui al successivo art. 16, comma 1, lett. f)”.

La Commissione osserva che il ricorrente è venuto a conoscenza di essere stato valutato non idoneo a seguito di affissione dell'elenco dei relativi candidati; pertanto, il ricorrente proprio ai sensi dell'art. 14, comma 1, del regolamento citato, può esercitare l'accesso “agli atti indipendentemente

dall'esaurimento del procedimento selettivo, con riferimento agli atti connessi al suddetto provvedimento". La Commissione, dunque, rileva la fondatezza del gravame per essere i chiesti documenti connessi al provvedimento di esclusione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Istituto Comprensivo “.....”

FATTO

Il ricorrente, con istanza del 30 novembre 2018, ha chiesto all'Istituto Comprensivo, di accedere ai seguenti documenti citati nella Deliberazione del Collegio Docenti Unificato n. a.s. 2018/2019:

- verbale dell'incontro unitario avvenuto tra la Dirigente Scolastica e gli assessori all'istruzione in data 12 luglio 2018, depositato presso l'Istituto resistente, dal quale si evince che le amministrazioni sostengono la richiesta del tempo scuola organizzato sui 5 giorni dal lunedì al venerdì, impegnandosi a garantire sia il servizio di trasporto che il servizio mensa.

Ciò in qualità di genitore “fruitore e residente nell'alveo del Istituto Comprensivo, membro del Consiglio di Istituto, avente interesse personale, concreto ed attuale, coincidente con un'esigenza di tutela della futura formazione scolastica della propria prole e pertanto rilevante”.

L'amministrazione scolastica, dopo avere ricevuta l'istanza in questione, ha chiesto agli assessori partecipanti alla suddetta riunione l'autorizzazione al rilascio del chiesto verbale e ne ha informato il ricorrente. L'assessore del Comune di ha dato riscontro alla richiesta ritenendo competente al rilascio della chiesta autorizzazione il Comune di, quale amministrazione che ha convocato e gestito la riunione e che ha redatto il verbale.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale l'Istituto scolastico riepiloga la presente vicenda ed espone di avere rilasciato, a seguito di un'ulteriore richiesta ostensiva del ricorrente, altri documenti contenenti le medesime informazioni contenute nel verbale e comunica che il ricorrente dal 1 gennaio 2019 non è più componente del Consiglio d'Istituto.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente, quale componente del Consiglio d'Istituto e genitore di alunni frequentanti l'Istituto resistente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti. La Commissione, poi, ricorda che “Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data

da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente”(art. 2, comma 2 d.P.R. n. 184 del 2006). Pertanto, spetta all'amministrazione adita, quale detentrica del verbale, la valutazione sulla ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge per la sua ostensione e dell'eventuale omissione di parti del verbale non pertinenti rispetto all'interesse vantato dal ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica militare - Direzione per l'impiego del personale militare

FATTO

Con istanza presentata il 13 ottobre 2018, maggiore dell'Aeronautica militare, ha chiesto a tale P.A. l'accesso agli atti di un procedimento concorsuale interno per una posizione apicale, relativamente alla quale il aveva avanzato la propria candidatura.

Con nota del 18 di quello stesso mese l'Aeronautica militare ha accolto quell'istanza, indicando un proprio specifico ufficio a presso cui poteva venir concretamente espletato l'invocato accesso agli atti.

Con ulteriore istanza del 16 novembre 2018 il ha però chiesto, al fine di evitare un viaggio a, che tale accesso avvenisse trasmettendo mediante posta elettronica (al difensore da lui contestualmente officiato) i *files* della documentazione in questione, previamente scansionata. Tale modalità è stata però declinata dall'Amministrazione, con nota del 28 di quello stesso mese.

Riferendo tale diniego alla specifica modalità tramite cui espletare l'accesso il ha adito questa Commissione, con ricorso presentato il 27 dicembre 2018.

Con nota del 7 gennaio 2019 l'Amministrazione resistente ha lamentato la tardività del ricorso, in riferimento all'originario provvedimento del 18 ottobre 2018, ed il carattere meramente confermativo della successiva nota del 28 novembre 2018.

DIRITTO

L'eccezione di tardività del ricorso risulta infondata: perché, nonostante l'iniziale accoglimento dell'istanza di accesso, l'Amministrazione ha poi negato al di poter esercitare il diritto di accesso con la specifica modalità da lui indicata; e tale diniego è stato esplicitato soltanto con la nota del 28 novembre 2018, tempestivamente censurata dal Inoltre appare indubbio che la competenza di questa Commissione si estenda anche al caso in cui il diniego riguardi non già l'accesso in sé, bensì la modalità di materiale esercizio del diritto medesimo.

Nel merito il ricorso merita accoglimento, in virtù del principio generale sancito dal primo periodo dell'art. 13 del D.P.R. n. 184/2006, a mente del quale le PP.AA. nei cui confronti si applica la normativa sull'accesso agli atti "... assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica". Tale norma va infatti interpretata nel senso di legittimare l'istante ad ottenere in forma

digitale, anziché in copia cartacea, la documentazione oggetto di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare il ricorso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Arma dei Carabinieri – Compagnia di (.....)

FATTO

....., militare dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la compagnia di, con istanza presentata alla compagnia stessa il 21 novembre 2018 ha chiesto l'accesso agli atti riguardanti il procedimento disciplinare contraddistinto dal "... n. del carteggio ordinario 2018 del comando legione CC" . Rispetto a tale istanza la compagnia di ha dapprima invitato il a precisare l'interesse da lui perseguito, nonché il collegamento tra quest'ultimo e la documentazione a cui egli aveva invocato l'accesso; e poi, con nota del 21 dicembre 2018, ha archiviato l'istanza di accesso.

Assimilando tale archiviazione ad un diniego di accesso, con ricorso presentato il 27 di quello stesso mese il ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta l'8 gennaio 2019 la compagnia di ha argomentato a sostegno di quell'archiviazione, evidenziando altresì che il procedimento amministrativo rispetto al quale l'istante vanterebbe i diritti di cui all'art. 10 della legge n° 241/1990 è pendente non presso quella medesima compagnia, bensì presso il comando legione Carabinieri.

DIRITTO

Al ricorso è allegata la contestazione mediante la quale, palesemente, è stato iniziato il procedimento disciplinare a cui è riferita l'istanza di accesso presentata dal contestazione che, invero, risulta formulata (il 15 giugno 2018) dal comando legione Carabinieri e da questi trasmessa alla compagnia di per la conseguente notificazione al

Se dunque risponde al vero che l'Amministrazione competente riguardo a quel procedimento coincide con il comando legione Carabinieri, nondimeno a quest'ultima andava inoltrata dalla compagnia di l'istanza di accesso presentata dal

A tale incumbente occorre, quindi, che provveda tempestivamente tale compagnia. Nelle more è interrotto il termine per la decisione di questa Commissione.

PQM

La Commissione ordina alla compagnia di di inoltrare al Comando legione Carabinieri l'istanza di accesso presentata dal Nelle more dichiara interrotto il termine per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Casa circondariale di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di assistente capo della polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di, in data 1 novembre 2018 ha presentato richiesta di accesso all'amministrazione resistente preordinata all'acquisizione della relazione allegata al provvedimento di estromissione del richiedente dall'ufficio matricola del mese di ottobre 2018.

Parte resistente ha negato l'accesso, con nota del 6 novembre successivo, notificata al il 17 novembre 2018. Contro tale provvedimento di diniego, fondato sulla mancata esplicitazione dell'interesse da parte dell'odierno ricorrente, quest'ultimo formulava in data 22 novembre domanda di riesame in autotutela direttamente all'ufficio che aveva adottato il diniego. In data 13 dicembre parte resistente si è limitata a confermare il diniego precedentemente opposto e, pertanto, con ricorso del 20 dicembre u.s., il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il primo diniego è stato notificato al ricorrente in data 17 novembre e pertanto il termine per la proposizione del ricorso è spirato il successivo 17 dicembre, mentre il ricorso reca la data del 20 dicembre u.s. e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile. Il provvedimento del 13 dicembre, invero, essendo meramente confermativo del primo diniego, non manifesta l'attitudine a far decorrere nuovamente i termini per l'impugnativa.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio – Direzione regionale

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato sin dal mese di marzo 2017 istanza di accesso all'amministrazione resistente al verbale di ispezione effettuato presso la ditta, avente sede in una porzione di territorio confinante con quella di proprietà dell'esponente, assumendo la presenza di immissioni nocive derivanti dall'attività della predetta ditta e specificando che la visita ispettiva è scaturita da una sua precedente denuncia in tal senso.

L'amministrazione ha sempre negato l'accesso, anche a fronte delle reiterate istanze depositate dal ricorrente, adducendo diversi ordini di motivazioni tra cui anche la tutela della riservatezza di terzi soggetti.

L'ultimo diniego, datato 3 dicembre 2018, è stato impugnato dinanzi alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo alla Ditta cui si riferisce la documentazione domandata. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione

FATTO

Il Sig. riferisce di aver presentato istanza di accesso in data 12 ottobre u.s. ai documenti formati e detenuti dall'amministrazione resistente e conseguenti a due esposti per responsabilità contabile formulati dal ricorrente nei confronti dei sigg.ri e, dipendenti del Ministero della difesa.

Parte resistente ha negato l'accesso ritenendo non applicabile la disciplina sul diritto di accesso nel caso di specie e prevalenti le disposizioni del codice della giustizia contabile. Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione, notificando il gravame ai controinteressati presso il Ministero della Difesa. La Procura ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta dello scorso 29 novembre 2018, la Commissione, rilevata la presenza di due controinteressati all'ostensione in capo ai Sigg.ri e, soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, dichiarava il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) D.P.R. n. 184/2006. Al riguardo la Commissione osservava che la notifica effettuata presso il Ministero della difesa, in assenza della prova dell'avvenuta ricezione del ricorso che agli atti non figurava, era da intendersi *tamquam non essent*. Contro tale decisione il ha presentato domanda di revocazione, lamentando la circostanza per cui il D.P.R. n. 184/2006 prescrive solo la prova dell'avvenuta spedizione, allegata al momento del deposito del ricorso, e non anche quella dell'avvenuta ricezione.

DIRITTO

Sull'istanza di revocazione presentata dal sig. la Commissione osserva che non sussiste alcun errore di fatto nella decisione resa nella seduta plenaria del 29 novembre 2018. Il caso che occupa, invero, fa riferimento ad una notifica effettuata dal ricorrente presso l'amministrazione di appartenenza dei controinteressati e non direttamente a costoro, condizione quest'ultima che consente di ritenere assolto l'incombente della notifica allegando la mera ricevuta dell'avvenuta spedizione.

Peraltro, sempre nella fattispecie in esame, il si duole di un errore di diritto che, in quanto tale, non è suscettibile di fondare un'istanza di revocazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminata l'istanza di revocazione, la dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di – Rettorato

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 20 novembre 2018 (nel corpo del ricorso erroneamente si indica la data della richiesta di accesso in quella del 20 dicembre 2018) istanza di accesso ai seguenti documenti: “ 1) messaggio email del 18 dicembre 2017 inviato all'indirizzo email del rettorato da parte di,, avente titolo from Diritto Pubblico Comparato ed Europeo; 2) nota/e di risposta dell'Ateneo all'email di cui al punto n. 1); 3) nota/e ulteriori pervenute all'Ateneo da parte del di cui al punto n. 1)”.

La richiesta era motivata dall'odierno ricorrente in ragione di esigenze difensive a fronte della denuncia/segnalazione di plagio dell'articolo sopra menzionato perpetrato dal ricorrente.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso e contro il silenzio rigetto formatosi il ricorrente ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente ad avviso della Commissione è titolare di interesse qualificato all'accesso, atteso che la documentazione oggetto della relativa istanza è riferita a documenti integranti gli estremi di una segnalazione/denuncia di plagio di un articolo scientifico posta in essere dal, Tale circostanza, pertanto, radica in capo all'accedente un interesse del tipo endoprocedimentale, come tale meritevole di favorevole considerazione.

Per le suesposte ragioni il ricorso è pertanto accolto.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Associazione -

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità

FATTO

L'Associazione –, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra, riferisce di aver preso parte ad una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità a sostegno delle vittime di violenza, aggiudicata poi all'Associazione nazionale volontarie, come da graduatoria del 20 marzo 2018.

Di talché la odierna ricorrente, classificatasi in raggruppamento temporaneo di imprese come seconda nella procedura di che trattasi, formulava istanza di accesso ai documenti di gara relativi all'Associazione aggiudicataria. La richiesta veniva riscontrata con nota del 21 giugno 2018, con la quale parte resistente metteva a disposizione della ricorrente quanto da questa domandato. Tuttavia, all'esito dell'ostensione, l'Associazione lamentava l'oscuramento di gran parte dell'offerta tecnica presentata dalla ricorrente e, per tale ragione, ritenendo l'esibizione documentale solo parziale, adiva la Commissione con ricorso del 10 dicembre 2018, notificando il gravame all'Associazione controinteressata. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dall'Associazione la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, il diniego parziale, peraltro ritenuto tale dalla ricorrente a seguito dell'esame della documentazione, è del 21 giugno 2018, mentre il ricorso reca la data del 10 dicembre 2018 e dunque ben oltre i trenta giorni concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile non risultando agli atti alcuna ulteriore domanda di accesso successiva al provvedimento di parte resistente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate –

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato in data 4 ottobre 2018 richiesta di accesso all'amministrazione resistente preordinata all'acquisizione dei dati finanziari e patrimoniali della Sig.ra, ex coniuge dell'istante con la quale pende un procedimento di divorzio.

Formatosi il silenzio rigetto sulla richiesta ostensiva, il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo alla Sig.ra cui si riferisce la documentazione domandata. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: – Società agricola a r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari

FATTO

La – Società agricola a r.l. – ricorre alla scrivente Commissione avverso il silenzioso diniego di accesso maturato sull'istanza presentata dall'esponente in data 24 ottobre 2018 e preordinata all'ostensione dei documenti posti a fondamento del preavviso di rigetto comunicato da parte resistente sulla domanda di nulla osta al rilascio della Licenza di pesca categoria V in precedenza formulata.

L'interesse all'accesso veniva specificato dall'odierna ricorrente in ragione della sua qualità di parte del procedimento di che trattasi e nell'esigenza di svolgere le proprie difese in seno al procedimento.

Parte resistente non ha riscontrato la domanda di accesso nei termini di legge e dunque la ha adito la scrivente Commissione.

L'amministrazione ha depositato memoria difensiva, deducendo di aver condotto un'istruttoria articolata sul merito del rilascio della Licenza in questione ma non fornendo prova di un riscontro puntuale alla domanda di accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla, la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento al silenzioso diniego opposto dall'amministrazione, che tale deve intendersi al di là delle difese svolte nella memoria di cui alle premesse in fatto, si osserva che la società ricorrente vanta un interesse qualificato all'ostensione di quanto richiesto con la domanda di accesso datata 24 ottobre 2018. In particolare, la ricorrente, in quanto parte del procedimento all'interno del quale è stato adottato il preavviso di rigetto, vanta un interesse endoprocedimentale all'ostensione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990, che merita di essere valutato favorevolmente.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al rilascio della documentazione concernente il piano spiagge, il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore dell'aeronautica -

FATTO

Il sig. in data 17 ottobre 2018 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla nota di trasmissione di un ricorso gerarchico, dal medesimo presentato, all'ufficio generale consulenza affari giuridici.

La richiesta veniva motivata a fini difensivi dall'..... L'amministrazione resistente non ha fornito riscontro alla domanda ostensiva nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, il Sig. ha adito in termini la scrivente Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva rappresentando di aver risposto alla domanda di accesso in data 4 dicembre 2018, riferendo di non essere in possesso di quanto domandato e comunque di aver inoltrato documentazione relativa alla vicenda sottostante il ricorso gerarchico, al ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Letta la memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto con la quale si attesta di non essere in possesso della nota di trasmissione, si rileva che il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Banca di Italia – Arbitro Bancario Finanziario – Sede di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di consumatore, ha presentato in data 16 settembre u.s. domanda di accesso alla relazione tecnica predisposta in vista della definizione di un procedimento (di cui non si specifica l'oggetto) avviato su ricorso da parte dello stesso Sig.

Parte resistente, con nota del successivo 24 settembre, opponeva un diniego motivato in ragione dell'asserita natura di atto interno della relazione richiesta.

Contro tale provvedimento il ha depositato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. L'amministrazione ha depositato memoria difensiva opponendo altresì la circostanza per cui l'attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra privati posta in essere dall'arbitro bancario finanziario non ha valenza pubblicistica e sarebbe dunque sottratta alla disciplina di cui alla legge n. 241/1990, specificando altresì che l'oggetto del ricorso presentato all'arbitro verteva sulla valutazione del merito creditizio in occasione della concessione di un mutuo ipotecario. Nella seduta del 23 ottobre 2018, la Commissione rilevava quanto segue: “Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, l'attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra privati posta in essere dall'arbitro bancario finanziario, partecipa delle caratteristiche previste dall'art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990, a tenore della quale il diritto di accesso può esercitarsi nei confronti di *“tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*. Si tratta, infatti, di un'attività soggettivamente imputabile ad un'Autorità amministrativa indipendente, quale la Banca d'Italia appunto, ed in quanto tale rientrante nella previsione normativa appena menzionata e ciò anche sul versante oggettivo, attesa l'inerenza ad interessi pubblici della funzione svolta dall'organo in questione, precipuamente preordinata a deflazionare il contenzioso tra privati ed intermediari finanziari.

Alla luce delle argomentazioni esposte, la Commissione rileva che il precedente della Scrivente richiamato dall'amministrazione non è pertinente rispetto alla fattispecie in esame, inoltre la Commissione chiede all'Arbitro Bancario Finanziario di specificare la natura del richiesto documento e di precisare se sussistano eventuali norme regolamentari che precludono l'accesso; nelle more i termini di legge restano interrotti”. Parte resistente ha depositato memoria specificando quanto contenuto nella ordinanza istruttoria.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Nella memoria da ultimo depositata, parte resistente argomenta nel senso che le relazioni per le quali è stato chiesto l'accesso dal ricorrente, sono predisposte dalle proprie segreterie tecniche e sono messe a disposizione dei collegi arbitrali per la definizione della controversia. Ritiene, pertanto, che siano atti ad uso interno e per i quali non è prevista l'ostensibilità, dal momento che afferirebbero ad un procedimento privatistico per il quale non vigono le regole della legge n. 241 del 1990 sul diritto di accesso. Per tale ragione, ad avviso di parte resistente, non vi sono previsioni regolamentari escludenti il diritto di accesso a tali relazioni.

Tuttavia, e come già affermato nella precedente ordinanza, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, l'attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra privati posta in essere dall'arbitro bancario finanziario, partecipa delle caratteristiche previste dall'art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990, a tenore della quale il diritto di accesso può esercitarsi nei confronti di *“tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*. Si tratta, infatti, di un'attività soggettivamente imputabile ad un'Autorità amministrativa indipendente, quale la Banca d'Italia appunto, ed in quanto tale rientrante nella previsione normativa appena menzionata e ciò anche sul versante oggettivo, attesa l'inerenza ad interessi pubblici della funzione svolta dall'organo in questione, precipuamente preordinata a deflazionare il contenzioso tra privati ed intermediari finanziari.

Alla luce delle argomentazioni esposte, la Commissione accoglie il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo -

FATTO

I Sigg.ri e, rappresentati e difesi dall'avv., nella qualità di esercenti la potestà sul minore, affetto da un disturbo dello spettro autistico, riferiscono di alcune disfunzioni organizzative nell'assegnazione delle insegnanti di sostegno da affiancare al minore e, per tale ragione, in data 10 ottobre istanza di accesso all'atto di formazione dell'organico e comunicazione delle ore di sostegno per l'anno scolastico 2018/2019, nonché all'atto di attribuzione delle ore e pianta organica degli insegnanti di sostegno comunicati all'USR.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, hanno adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, deducendo, da una parte, la mancata apertura della comunicazione di posta elettronica contenente la domanda di accesso e, dall'altra, attestando di aver fornito chiarimenti sulle notizie di cui alla domanda di accesso, senza tuttavia dar conto dell'avvenuto invio della relativa documentazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai sigg.ri e, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. I ricorrenti vantano, invero, un interesse qualificato all'ostensione documentale richiesta, attesa la rilevanza di quanto domandato rispetto al percorso scolastico del proprio figlio. Le informazioni che parte resistente afferma di aver dato ai ricorrenti, invero, non sostituiscono l'obbligo di rilasciare i documenti su cui tali informazioni si fondano.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate –

FATTO

Il sig., rappresentato e difeso dall'avv., ha presentato in data 29 ottobre 2018 domanda di accesso alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 (redditi 2017) della sig.ra con la quale ultima l'esponente ha in corso un procedimento di separazione giudiziale incardinato presso il Tribunale di

A sostegno della domanda deduceva che i documenti richiesti sono necessari a dimostrare le reali capacità economiche dell'ex moglie ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.

Parte resistente, notiziata la controinteressata ed avendo ricevuto atto di motivata opposizione all'accesso, con nota del 20 dicembre u.s. ha semplicemente dato atto della detta opposizione, in sostanza negando l'accesso.

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la scrivente Commissione, notificando il ricorso alla controinteressata.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso merita accoglimento.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato, il quale deve comunque vantare un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

Nel caso che occupa, come da orientamento consolidato di questa Commissione, il Sig. è titolare di interesse qualificato alla conoscenza dei dati reddituali della controinteressata e ciò anche alla luce che, allo stato, pende giudizio di separazione tra le parti. Peraltro, nella nota impugnata, parte resistente si limita a dare atto dell'opposizione della contro interessata, senza procedere, come avrebbe dovuto, ad una ponderazione degli interessi contrapposti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri – Ufficio del Personale

FATTO

Il Sig., appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, in data 30 ottobre 2018 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti relativi al trasferimento disposto nei propri confronti dalla Stazione di a quella dove attualmente presta servizio.

L'amministrazione, con nota del 28 novembre successivo, ha rigettato l'istanza, dando atto di aver trasmesso già ogni documento di interesse al ricorrente a mezzo PEC in data 30 ottobre 2018.

Contro tale diniego il Sig. ha adito la Commissione, non deducendo tuttavia in maniera intellegibile quale documentazione gli sia stata ostesa e quale ancora, nel caso, no. L'amministrazione ha depositato memoria difensiva. Nella seduta plenaria dello scorso 17 dicembre 2018, la Commissione, considerato il tenore della nota dell'amministrazione impugnata dal Sig. e che risultava essere stato trasmesso quanto di interesse del ricorrente medesimo già in data 30 ottobre u.s.; tenuto conto che l'atto introduttivo non chiariva i profili strettamente legati alla richiesta ostensiva, dilungandosi in una serie di questioni ultronee, chiedeva al ricorrente di fornire chiarimenti in merito ai documenti non rilasciati da parte resistente sui quali permane eventualmente un interesse all'ostensione. Con nota del 5 gennaio il ricorrente ha inviato una comunicazione dalla quale, tuttavia, non emerge alcuno degli elementi richiesti dalla Commissione con propria ordinanza istruttoria.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della nota integrativa del ricorrente di cui alle premesse in fatto e del suo tenore generico, lo dichiara inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

.....

PEC:

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Vigili del Fuoco – Prefettura di

Con riferimento all'istanza del 18/12/2018, acquisita al prot. DICA con il n. del 20.12.2018, la Commissione dichiara il non luogo a provvedere, essendosi già espressa sull'argomento con decisione n. dell'11 settembre 2018.